

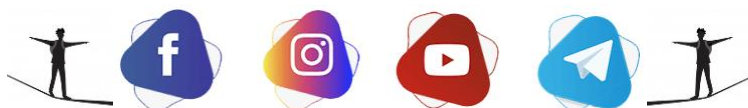
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMITATO REGIONALE



**EMILIA
ROMAGNA**

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA - Tel. 051 31.43.889
Sito: www.figccrer.it Mail: segreteria@figccrer.it - Pec: segreteria@pec.figccrer.it



Stagione Sportiva 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N.30 DEL 23/09/2026

mercoledì

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

- [https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1789983580_CU_DAL N_150_AA_AL N_154_AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1789983580_CU_DAL_N_150_AA_AL_N_154_AA_FIGC_-_Provvedimenti_della_Procura_Federale.pdf)
- [https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1790144563_Circolare n_28-2026_Centro Studi Tributari LND.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1790144563_Circolare_n_28-2026_Centro_Studi_Tributari_LND.pdf)

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1 Comunicazioni della Segreteria

PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA'

AGGIUNTA ATTIVITA' PARALIMPICA

AGGIUNTA ATTIVITA' FEMMINILE

917062 POL. RUMAGNA
949462 RIVER DELFINI



LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE (inviare richieste a segreteria@figccrer.it)

Vista la documentazione prodotta esaminate le richieste delle sottoelencate Società, avanzate con la documentazione prescritta, secondo il dettato dell'art. 34 delle N.O.I.F., il C.R.E.R. autorizza a partecipare a gare delle stesse Società, fino alla data di validità del certificato di idoneità sportiva riportata a fianco di ciascun nominativo, i/le seguenti giocatori/giocatrici:

A.S.D. VECCHIAZZANO (80.953)

Matricola 3.186.083 **CURCIO DILETTA** 01.09.2011
valido fino a scadenza certificato 27/04/2027

A.S.D. VECCHIAZZANO (80.953)

Matricola 3.899.875 **PASINI CAMILLA** 11.01.2011
valido fino a scadenza certificato 20/10/2026

FUTSAL FAENZA S.S.D. ARL (951.448)

Matricola 4.532.285 **KAMTCHOPAMBASSA ANGELO** 07.08.2011
valido fino a scadenza certificato 10/12/2026

A.S.D. VECCHIAZZANO (80.953)

Matricola 3.899.875 **PASINI CAMILLA** 11.01.2011
valido fino a scadenza certificato 20/10/2026

VIS RF VAVENTIA (945.325)

Matricola 4.941.699 **LEGA CECILIA** 25.11.2011
valido fino a scadenza certificato 06/02/2027

VIS RF VAVENTIA (945.325)

Matricola 4.653.469 **ANGHEL MIHAELA** 01.08.2011
valido fino a scadenza certificato 23/01/2027

VIS RF VAVENTIA (945.325)Matricola 4.124.854 **DAL PANE SARA** 06.11.2010

valido fino a scadenza certificato 11/05/2027

VIS RF VAVENTIA (945.325)Matricola 4.879.713 **MASI MARIAGRAZIA** 06.11.2010

valido fino a scadenza certificato 10/02/2027

POL. FUNO (76.737)Matricola 3.063.406 **CARUSO LEONARDO** 30.08.2011

valido fino a scadenza certificato 21/07/2027



SVINCOLI EX ART. 117bis NOIF

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con Calciatori/Calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5; vista la documentazione depositata al Comitato Regionale Emilia Romagna, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori:

Matricola	Calciatore	Nascita	Matricola	Società
5720234	MALAVASI JACOPO	13/08/2003	965403	RIMINI CALCIO

È possibile effettuare il nuovo tesseramento dilettantistico entro il termine stabilito (per la stagione 2026/2027 fissato al 1° febbraio 2027), nel rispetto del limite massimo di tre tesseramenti stagionali.

Se un giocatore passa da un accordo volontario a un contratto con la stessa società e poi lo risolve, il tesseramento con un club nuovo richiede l'attesa di almeno 30 giorni dal deposito del contratto risolto.

Per quanto sopra, il Comitato Regionale informa che la FIGC, come reso noto nel Comunicato Ufficiale N. 89/A del 20/11/2025, ha approvato una modifica all'Art. 117 bis delle Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.), che è entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2026. La novità riguarda in particolare il comma 4, che disciplina i casi di nuova acquisizione del tesseramento in ambito dilettantistico in seguito alla decadenza del tesseramento precedente.

Il nuovo testo del comma 4 stabilisce che:

- i/le calciatori/trici non professionisti, i/le giovani dilettanti e i/le giocatori/giocatrici di Calcio a 5 che abbiano perso il tesseramento ai sensi del comma 1 dell'art. 117 bis, possono ottenere un nuovo tesseramento in ambito

dilettantistico fino al 01 febbraio 2027, nel rispetto del limite massimo dei tre tesseramenti per stagione sportiva;

- se un atleta, inizialmente senza contratto, firma un contratto di lavoro sportivo con la stessa società durante la stagione e poi lo risolve, potrà tesserarsi per un'altra società solo dopo 30 giorni dalla data della risoluzione del contratto, e comunque entro il 01/02/2027.

SI RICORDA CHE QUANDO SI RICHIEDE LO SVINCOLO PER RISOLUZIONE DI CONTRATTO SPORTIVO SUL PORTALE L.N.D., OCCORRE SEMPRE ALLEGARE IL DOCUMENTO DEL PRESIDENTE E DEL CALCIATORE (FRONTE E RETRO)



IN MERITO AL TESSERAMENTO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI SI RIPOSTA DI SEGUITO UNA SPECIFICA:

Art. 40 quater NOIF – Limite ai tesseramenti dei calciatori extracomunitari

Si ricorda alle società che, ai sensi dell'Art. 40 quater delle N.O.I.F., è possibile tesserare un massimo di due calciatori extracomunitari provenienti da Federazione estera (status 7) per ciascuna stagione sportiva.

Si precisa inoltre che:

- il numero massimo di 2 tesseramenti è fisso e non può essere superato;
- eventuali svincoli, risoluzioni o trasferimenti dei calciatori extracomunitari già tesserati non liberano lo slot, che resta considerato utilizzato per tutta la stagione;
- l'unica casistica in cui uno slot può considerarsi nuovamente disponibile è l'eventuale acquisizione della cittadinanza italiana da parte del calciatore extracomunitario già tesserato;
- il limite non si applica ai cittadini extracomunitari residenti in Italia e mai tesserati per Federazioni estere (status 71), già equiparati ai calciatori italiani dal medesimo articolo.

Le società sono pertanto invitate a prestare la massima attenzione alla gestione dei tesseramenti, al fine di evitare irregolarità e blocchi procedurali.

TEMPI DI INVIO PRATICHE DI TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI PER APPROVAZIONE/CONVALIDA

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento in congruo anticipo rispetto alla partita da disputare in cui deve essere impiegato il tesserato, così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata. In modo particolare i tesseramenti che prevedono il deposito del contratto e di conseguenza il visto di esecutività per giocare, si consiglia di depositarli entro il giovedì sera.

In virtù di quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.



VARIAZIONE ORARIO UFFICIALE UNDER 19

- ☞ La società **X MARTIRI** disputerà tutte le gare interne del campionato **UNDER 19 REGIONALE**, Stagione Sportiva 2026-2027, alle **ORE 16.00**



VARIAZIONI GARE DI COPPA

COPPA ITALIA ECCELLENZA

- ☞ La gara **BRESCELLO PICCARDO – FIDENTINA BORGO S.DONNINO** del **30.09.26** si disputa alle ore 20.30 presso campo **COMUNALE – Via Rivarolo 1 – CASTELNOVO SOTTO (RE)**
- ☞ La gara **ROLO FABBRICO – ATLETIC CDR MUTINA** del **30.09.26** si disputa alle **ORE 15.30** campo ufficiale

COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA

- ☞ La gara **ZIANO - BORGONOVESE** del **07.10.26** si disputa alle ore 20.30 presso campo **SORESSI 1 – Via Emilia Piacentina 39 – CASTEL SAN GIOVANNI (PC)**

VARIAZIONI ORARIO GARA CAUSA MANCANZA ILLUMINAZIONE

COPPA ITALIA PROMOZIONE

- ☞ La gara **UNITED CARPI - RIESE** del **07.10.26** si disputa alle **ORE 15.30** campo ufficiale



VARIAZIONI GARE DI CAMPIONATO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE B

- ☞ La gara **RIMINI CALCIO – VALSANTERNO 2009** del **13.12.26** si anticipa al **12.12.26** alle **ORE 15.00** campo ufficiale

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A

- ☞ La gara **BIBBIANO SAN POLO – SUZZARA SPORT CLUB 1919** del **27.09.26** si disputa alle ore 15.30 presso campo **COMUNALE – Via della Resistenza – SAN POLO D'ENZA (RE)**
- ☞ La gara **MONTECCHIO - LUGAGNANESE** del **27.09.26** si disputa alle ore 15.30 presso campo **NOTARI – Via del Cacciatore – MONTECCHIO EMILIA (RE)**
- ☞ La gara **TERME MONTICELLI - SOLIGNANO** del **27.09.26** si disputa alle ore 15.30 presso campo **CAMPO A – Via Battisti 1 – QUATTRO CASTELLA (RE)**

GIRONE D

- ☞ La gara **CESENATICO - RENO** del **27.09.26** si disputa alle ore 15.30 presso campo **CAPANNI – Via della Resistenza 120 – SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)**

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE B

- ☞ La gara **VICOFERTILE – PALANZANO 1946** del **26.09.26** si disputa alle **ORE 19.00** presso campo **MAINARDI 2 SINTETICO – Via Nazionale Est – COLLECCHIO (PR)**

GIRONE C

- ☞ La gara **POLIS VIRTUS CORREGGIO – ATLETICO BIBBIANO CANOSSA** del **27.09.26** si disputa alle ore 15.30 presso campo **BORELLI C – Via Fazzano 4 – CORREGGIO (RE)**
- ☞ La gara **ATLETICO BIBBIANO CANOSSA – UNITED ALBINEA** del **04.10.26** si disputa alle ore 15.30 presso campo **COMUNALE – Via della Resistenza – SAN POLO D'ENZA (RE)**

GIRONE D

- ☞ La gara **NONANTOLA - LEVIZZANO** del **27.09.26** si disputa alle ore 15.30 presso campo **VACCARI – Largo 11 Settembre – NONANTOLA (MO)**

GIRONE G

- ☞ La gara **CALCIO COTIGNOLA – MODIGLIANA CALCIO** del **27.09.26** si disputa alle ore 15.30 presso campo **COMUNALE – Via Bacchilega 3/B – MORDANO (BO)**
- ☞ La gara **CALCIO FORLIMPOPOLI – SAVIO CALCIO** del 11.10.26 si anticipa al **10.10.26** alle **ORE 15.00** campo ufficiale

GIRONE H

- ☞ La gara **SUPERGA 63 DIL. - VICTORIA** del **27.09.26** si disputa alle ore 15.30 presso campo **SINTETICO – Via San G. in Marignano – FANANO DI GRADARA (PU)**

CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE

GIRONE A

- ☞ La gara **NOCETO - COLORNO** del **03.10.26** si disputa alle **ORE 17.30** campo ufficiale
- ☞ La gara **JUVENTUS CLUB PARMA - MONTECCHIO** del **26.09.26** si disputa alle ore 15.00 presso campo **FOGNANO 3 – Strada Chiesa di Fognano – FOGNANO (PR)**

GIRONE B

- ☞ La gara **S.AGOSTINO – PCS SANMICHELESE** del **03.10.26** si disputa alle **ORE 19.00** campo ufficiale
- ☞ La gara **RUBIERESE - CASTELLARANO** del **28.09.26** si disputa alle ore 20.00 presso campo **RADICCHI – Via Stradello Mari 10 – RUBIERA (RE)**

GIRONE C

- ☞ La gara **CALCIO FORLIMPOPOLI – IMOLESE FOOTBALL CLUB** del **05.10.26** si disputa alle **ORE 16.00** presso campo ufficiale

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GIRONE A

- ☞ La gara **FUTURA FORNOVO MEDESANO – GATTATICO CLUB** del **26.09.26** si disputa alle ore 15.00 presso campo **MANIFORTI A – Via Trieste – MEDESANO (PR)**
- ☞ La gara **VIAROLESE SISSA – GOSSOLENGO PITTOLO** del **05.10.26** si disputa alle ore 20.00 presso campo **COMUNALE – Via VII Fratelli Cervi – SISSA (PR)**
- ☞ La gara **VIAROLESE SISSA – SARMATESE** del **19.10.26** si disputa alle ore 20.00 presso campo **COMUNALE – Via VII Fratelli Cervi – SISSA (PR)**

GIRONE C

- ☞ La gara **ANZOLAVINO CALCIO – CRESPO CALCIO** del **05.10.26** si disputa alle **ORE 20.15** presso campo **SINTETICO – Via Verdi 93 b – CREPELLANO (BO)**

GIRONE D

- ☞ La gara **BASCA 2002 – SIEPELUNGA BELLARIA** del **28.09.26** si disputa alle **ORE 20.30** presso campo **ZANARDI – Via Argelato 1 – S.GIORGIO DI PIANO (BO)**

GIRONE E

- ☞ La gara **MODIGLIANA CALCIO – S.PIETRO IN VINCOLI** del **28.09.26** si disputa alle **ORE 19.00** presso campo ufficiale
- ☞ La gara **MELDOLA - SAMPIERANA** del **28.09.26** si disputa alle **ORE 21.00** presso campo ufficiale

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE**GIRONE A**

- ☞ La gara **CUS PARMA - SAMMARTINESE** del **26.09.26** si disputa alle ore 16.00 presso campo **SCHIANCHI – Via Fornace – VIGATTO (PR)**
- ☞ La gara **CARPANETO CHERO – LIBERTAS S.CORRADO** del **26.09.26** si disputa alle ore 16.45 presso campo **COMUNALE 1 – Via S.Lazzaro – CARPANETO PIACENTINO (PC)**

2.COMUNICAZIONI DEL CALCIO A 5

Resp. **ALESSANDRO d'ERRICO**: tel. 051 31 43 893 - Mail: calcioa5@figccrer.it – PEC: calcioa5@pec.figccrer.it

**VARIAZIONI GARE DI COPPA****COPPA ALFONSO VELEZ**

- ☞ La gara **LIBERTAS CASTEL S.PIETRO – POLISPORTIVA SAN MARTINO** del **25.09.26** si disputa alle **ORE 20.00** campo ufficiale

VARIAZIONI GARE DI CAMPIONATO**CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2****GIRONE A**

- ☞ La gara **FUTSAL CARPANETO – FUTSAL SANTILIO C5** del **14.11.26** alle **ORE 14.30** campo ufficiale

3.COMUNICAZIONI DEL CALCIO FEMMINILE

Resp. **ALBERTO MALAGUTI**: tel. 051 31 43 819 - Mail: femminile@figccrer.it – PEC: femminile@pec.figccrer.it



VARIAZIONI GARE DI COPPA

COPPA ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A

☞ La gara **REAL SALABOLOGNESE – PGS SMILE** del **04.10.26** alle **ORE 17.30** campo ufficiale

VARIAZIONI GARE DI CAMPIONATO

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GIRONE B

☞ La gara **VECCHIAZZANO – COPPARO 2015** del **18.10.26** alle ore 15.30 presso campo **COMUNALE A – Via Abbadia 4 – SAN PIETRO IN VINCOLI (RA)**

4.COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA

REGOLAMENTO CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

ATTIVITA' UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

FASE REGIONALE

ART. 1 SOCIETÀ PARTECIPANTI

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

Per la Stagione Sportiva 2026/2027 risultano iscritte n. 16 squadre del C.R.E.R.

ART. 2 PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 nate dal 01.01.2010 al 31.12.2011, regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria Società per la stagione in corso.

Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età.

Non sono consentiti prestiti.

Fuori quota:

limitatamente alla fase regionale, alle sole squadre femminili di società neopromosse di Lega Pro maschile (propria), alle società Dilettanti non partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A femminile nella stagione 2026/2027 ed alle società di puro settore giovanile è concesso l'utilizzo di massimo n. 2 calciatrici fuori quota nate nel 2009.

L'utilizzo di calciatrici fuori quota non è consentito alle società che disputano il campionato in accordo e per conto di società professionistiche di serie A, di serie B e di Lega Pro perché a queste equiparate.

ART. 3 FORMULA DEL CAMPIONATO

Il Campionato Nazionale Under 17 Femminile si articola nelle seguenti fasi successive tra loro.

Fase Regionale (dal 26.09.2026)

Le 16 squadre iscritte saranno inserite in due gironi da 8 squadre ciascuno, con partite di andata e ritorno.

Al termine della prima fase, le prime due classificate di ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipare alla Fase Play Off.

Le Società che non si qualificheranno alla Fase Play-off e quelle qualificate ma eliminate al termine degli stessi proseguiranno l'attività disputando la seconda fase del Campionato Regionale (**indicativamente dal 06.02.2027**) fino a determinarne la vincente, secondo format e modalità che saranno decise nel prosieguo della corrente stagione sportiva.

Fase Play-Off (dal 10.01.2027 al 24.01.2027), Fase Interregionale (dal 07.02.2027 al 02.05.2027), Fase Eliminatoria Nazionale (dal 16.05.2027 al 06.06.2027) e Fase Finale Nazionale (dal 13.06.2027 al 27.06.2027)

Si rinvia al Regolamento Nazionale di cui al CU S.G.S. n. 012 del 28.07.2026

ART. 4 RECUPERO DELLE GARE E VARIAZIONI

Le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente calendarizzata.

Per eventuali necessità di variazioni motivate, le Società devono trasmettere la richiesta di variazione tramite il **Portale Servizi LND entro le ore 12.00 del quarto giorno antecedente la gara.**

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI

In base al risultato finale della gara, saranno attribuiti:

3 punti in caso di vittoria;

1 punto in caso di pareggio;

0 punti in caso di sconfitta.

In caso di parità tra **due squadre** si terrà conto, nell'ordine:

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti.

2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.

3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone

4. in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone.

5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati.

6. Nel caso la parità persista si ricorre al sorteggio a cura del CRER.

In caso di parità tra **tre o più squadre** si terrà conto di:

1. classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti.

2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.

3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell'ordine:

a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate,

b) della differenza reti ottenuta nel girone,

c) del maggior numero di reti segnate nel girone.

4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati.

5. Nel caso la parità persista si ricorre al sorteggio a cura del CRER.

ART. 6 DISPOSIZIONI TECNICHE

Campo di gioco

Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni regolamentari.

Pallone.

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "5".

Modalità di svolgimento e durata delle gare.

Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 11 vs 11, della durata complessiva di 90' suddivisi in 2 tempi da 45' ciascuno.

Divise di gioco.

In caso di somiglianza dei colori delle maglie sarà la Società prima nominata a provvedere alla sostituzione delle stesse.

Lista Gara e Sostituzione delle calciatrici

In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 20 calciatrici.

Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 7 sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo e senza limiti di slot.

L'inosservanza di tale norma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10 del C.G.S.

ART.7 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Ufficiali di gara.

Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell'Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni territorialmente competenti.

Saluti.

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia.

In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

Giustizia sportiva

Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.

A partire dalla fase successiva a quella Regionale, la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara.

Si rendono altresì note le seguenti procedure:

- La violazione di quanto previsto sulla sostituzione di calciatrici determinerà l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
- La squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 5 del CGS.
- Le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato e quindi prima della fase interregionale, prima della fase nazionale e della seconda fase regionale.

ART.8 RICHIAMI REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n° 1/2026 del Settore Giovanile e Scolastico e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie giovanili e nel Campionato U17 Femminile, nonché al Regolamento del Campionato Nazionale Under 17 Femminile pubblicato sul CU SGS n.12 del 28.07.2026.

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato regionale con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.

REGOLAMENTO CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE α 9

ATTIVITA' UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

FASE REGIONALE

ART. 1 SOCIETÀ PARTECIPANTI

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

Per la Stagione Sportiva 2025/2026 risultano iscritte n. 26 squadre, di cui n. 2 fuori classifica (Cesena e San Marino).

ART. 2 PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 nate dal 01.01.2012 al 31.12.2013, regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria Società per la stagione in corso.

Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2014, purché abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età (non è consentita la partecipazione di giovani calciatrici nate nel 2015).

Fuori quota:

limitatamente alla fase regionale, alle sole società neopromosse di Lega Pro maschile (propria), alle società Dilettanti non partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A femminile nella stagione 2026/2027 ed alle società di puro settore giovanile è concesso l'utilizzo di massimo n. 2 calciatrici fuori quota nate nel 2011.

L'utilizzo di calciatrici fuori quota non è consentito alle società che disputano il campionato in accordo e per conto di società professionistiche di serie A, di serie B e di Lega Pro perché a queste equiparate.

Prestiti: esclusivamente alle società Dilettanti non partecipanti con la prima squadra al Campionato di Serie A femminile ed alle società di puro Settore Giovanile, è concessa l'opportunità di richiedere l'autorizzazione per i prestiti per un numero massimo di 2 calciatrici provenienti da altra società non partecipante al Campionato, purché tesserate per la FIGC e munite di regolare nulla-osta della società di appartenenza.

Non è possibile richiedere calciatrici in prestito provenienti da società con sede in altra regione, rispetto a quella della richiedente.

È tuttavia possibile richiedere il prestito di calciatrici provenienti da società con sede in provincia limitrofa confinante, anche se di regione diversa, a quella della richiedente.

Non è possibile richiedere calciatrici in prestito che stanno disputando altro campionato nazionale, seppur di categoria diversa, con altra Società.

Non è possibile richiedere calciatrici in prestito che, a seguito della partecipazione con la propria società, siano state eliminate prima della data ultima per la richiesta del prestito.

In nessun caso sarà possibile sostituire una giocatrice in prestito con altra giocatrice in prestito.

Non è consentito il prestito della stessa calciatrice a più di una Società.

I prestiti possono essere richiesti entro e non oltre il 15° giorno successivo rispetto alla data di inizio del girone della fase regionale di appartenenza, nessun prestito potrà essere concesso qualora la richiesta pervenga oltre tale data.

I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata del Campionato.

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo di calciatrici in prestito deve essere inoltrata al Comitato Regionale Emilia Romagna, tramite mail da indirizzare a giovanile@figccrer.it, che rilascerà la necessaria autorizzazione, e per opportuna conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza e al Settore Giovanile e Scolastico.

Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A, di Serie B o di Lega Pro sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l'accordo. Pertanto, non potranno usufruire di prestiti.

ART. 3 FORMULA DEL CAMPIONATO

Il Campionato Nazionale Under 15 Femminile si articola nelle seguenti fasi successive tra loro.

Fase Regionale

Le n. 26 squadre saranno suddivise in n. 2 gironi del tipo all'italiana, con partite di sola andata.

Al termine della prima fase, le prime due classificate di ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipare alla Fase Play Off.

Le Società che non si qualificheranno alla fase Play-Off e quelle eliminate al termine degli stessi proseguiranno l'attività disputando la seconda fase del Campionato a livello Regionale fino a determinarne la vincente, secondo format e modalità che saranno decise nel prosieguo della corrente stagione sportiva.

Fase Play-Off (dal 10.01.2027 al 24.01.2027), Fase Interregionale (dal 07.02.2027 al 09.05.2027), Fase Eliminatória Nazionale (dal 23.05.2027 al 06.06.2027) e Fase Finale Nazionale (dal 13.06.2027 al 27.06.2027)

Si rinvia al Regolamento Nazionale di cui al CU S.G.S. n. 11 del 28.07.2026

ART. 4 RECUPERO DELLE GARE E VARIAZIONI

Le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente calendarizzata.

Per eventuali necessità di variazioni motivate, le Società devono trasmettere la richiesta di variazione tramite il **Portale Servizi LND entro le ore 12.00 del quarto giorno antecedente la gara.**

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI

Punteggi e classifiche fase regionale:

L'esito della gara è stabilito sommando il numero dei goal realizzati nei tre tempi di gioco. Una volta stabilito l'esito finale della partita, saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la classifica finale:

- 3 punti in caso di vittoria;
- 1 punto in caso di pareggio;
- 0 punti in caso di sconfitta.

In caso di parità tra due squadre si terrà conto di:

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti.
2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.
3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone
4. in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone.
5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati
6. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio a cura del CRER.

In caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di:

1. classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti.
2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.
3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell'ordine:
 - a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate,
 - b) della differenza reti ottenuta nel girone,
 - c) del maggior numero di reti segnate nel girone.
4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati.
5. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio a cura del CRER.

ART. 6 DISPOSIZIONI TECNICHE

Campo di gioco

Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza: misure minime 60 mt. misure massime 75 mt.

Larghezza: misure minime 45 mt. misure massime 55 mt.

Dimensioni area di rigore: 16,50 mt. x 33,00 mt.

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti sul campo di calcio a 11 regolamentare:

- a) Orientando il campo da un limite dell'area rigore al limite dell'area di rigore della metà campo opposta;
- b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo a 11.

Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.

Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

Modalità di svolgimento e durata delle gare

In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 18 calciatrici.

Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 9 vs 9, della durata complessiva di 75' suddivisi in 3 tempi da 25' ciascuno.

Fuorigioco

Nella modalità di gioco 9vs9 prevista per la categoria Under 15 Femminile, il fuorigioco viene considerato dalla linea di metà campo, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio.

Divise di gioco

In caso di somiglianza dei colori delle maglie, sarà la Società prima nominata a provvedere alla sostituzione delle stesse.

Lista gara e Sostituzione delle calciatrici

In distinta potranno essere indicate un massimo di n. 18 calciatrici.

Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 9 sostituzioni per squadra, tenendo comunque conto delle seguenti obbligatorietà:

- Nel primo tempo di gioco le 9 calciatrici che entrano in campo non potranno essere sostituite per tutta la durata dello stesso, salvo che per validi motivi di salute.
- Nel corso del 2° e/o 3° tempo altre 3 calciatrici (oltre le prime 9) dovranno giocare almeno un tempo di gioco continuativo (non viene considerata la somma dei minuti giocati in due tempi di gioco diversi).
- Le calciatrici sostituite non possono più rientrare in campo e prendere parte di nuovo alla gara.

Qualora una squadra dovesse prendere parte alla gara inserendo nella distinta un numero di calciatrici tale da non consentire i 3 cambi obbligatori previsti dal presente articolo, dovrà comunque effettuare tutti i cambi possibili, prevedendo l'impiego delle giocatrici nuove entrate per almeno un tempo di gioco intero.

L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del C.G.S.

ART.7 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Ufficiali di gara.

Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell'Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni territorialmente competenti.

Saluti.

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia.

In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

Giustizia sportiva.

Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.

Nella Fase Nazionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara.

Si rendono altresì note le seguenti procedure:

- La violazione di quanto previsto dall'art. 6 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatrici determinerà l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3
- Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 5 del CGS.
- le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato e quindi prima della Fase Interregionale e prima della Fase Finale Nazionale e della seconda fase regionale.

ART.8 NUMERO DELLE CALCIATRICI

Nel caso in cui una società si presenti con un numero di calciatrici inferiore a 6 la gara non potrà essere disputata e, nella circostanza, sarà applicata la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

ART.9 RICHIAMI REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1/2026 del Settore Giovanile e Scolastico e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base, con particolare riferimento a quanto disciplinato per la categoria Esordienti, nonché al Regolamento Nazionale del Campionato Under 15 Femminile pubblicato sul CU SGS n. 11 del 28.07.2026 e ss.mm.

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato regionale con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.

RICHIESTA VARIAZIONI GARE CAMPIONATO Stagione Sportiva 2026/2027

Si comunica a tutte le Società che le **richieste di variazione di orario prima delle ore 10.00 non saranno accettate.**

Si ricorda che le richieste di variazioni devono essere obbligatoriamente motivate sul **Portale Servizi LND** e di prendere visione del **Programma Gare Giovanile** pubblicato sul sito del CRER www.figccrer.it. **al seguente link**

<https://figccrer.it/files/contents/2026/4580/PROGRAMMA%20GARE%20SGS%2026%20-%2030%20SETTEMBRE.pdf>

In caso di errori e/o omissioni si prega di darne tempestiva comunicazione **(entro e non oltre la mattinata del Venerdì')** al seguente indirizzo e mail: giovanile@figccrer.it



VARIAZIONE CAMPO GARA UFFICIALE

Di seguito si pubblicano le variazioni campo gare ufficiale dei Campionati SGS stagione sportiva 2026/2027 salvo errori e/o omissioni, e salvo variazioni e/o esigenze territoriali decise discrezionalmente dal C.R.E.R.

UNDER 15 REGIONALE

GIRONE B

- ☞ La società **TOZZONA PEDAGNA** disputerà tutte le gare interne **UNDER 15**, Stagione Sportiva 2026/2027, presso il Campo **COMUNALE DI MORDANO, Via Bacchilega 3/b, MORDANO (BO).**

UNDER 17 FEMMINILE

GIRONE B

- ☞ La società **COPPARO 2015** disputerà tutte le gare interne **UNDER 17 FEMMINILE**, Stagione Sportiva 2026/2027, presso il Campo **COCCANILE DI COPPARO, VIA ARIOSTO, COCCANILE DI COPPARO (FE)**

VARIAZIONE ORARIO INIZIO GARA UFFICIALE

Di seguito si pubblicano le variazioni di orario inizio gare dei Campionati SGS stagione sportiva 2026/2027, salvo errori e/o omissioni, e salvo variazioni e/o esigenze territoriali decise discrezionalmente dal C.R.E.R.

UNDER 17 REGIONALE

GIRONE B

- ☞ La società **CITADELLA MODENA** disputerà tutte le gare interne del Campionato **UNDER 17 REGIONALE**, Stagione Sportiva 2026/2027, **alle ore 10.30**



VARIAZIONI GARE CAMPIONATO Stagione Sportiva 2026/2027

TORNEO UNDER 14 PRO

GIRONE UNICO

- ☞ La gara **MODENA FC – BOLOGNA FC 1909** del **26.09.26** si disputa alle **ore 15.00**, campo uff.le
- ☞ La gara **REGGIANA 1919 – CARPI AC** del **27.09.26** si disputa alle **ore 13.15**, campo uff.le
- ☞ La gara **RAVENNA FC 1913 – VIS PESARO** del **26.09.26** si disputa presso il Campo **SIROTTI, Via del Marchesato, MARINA DI RAVENNA**, ore 15.30

TORNEO UNDER 13 PRO

GIRONE UNICO

- ☞ La gara **FORLI' FC - MODENA FC** del **03.10.26** si disputa alle **ore 15.30**, campo uff.le
- ☞ La gara **SAN MARINO ACADEMY – BOLOGNA FC 1909** del **27.09.26** si **anticipa** al **26.09.26, ore 15.30**, campo uff.le
- ☞ La gara **RAVENNA FC 1913 - CARPI** del **26.09.26** si disputa presso il Campo **TODOLI, Viale Ravenna 61, CERVIA (RA)**, orario uff.le

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ELITE

GIRONE UNICO

- ☞ La gara **C.U.S. PARMA – IMOLESE FOOTBALL CLUB** del **27.09.26** si disputa presso il Campo **SCHIANCHI, Via Fornace, Vigatto (PR)**, orario uff.le
- ☞ La gara **FRAORE - TORRESAVIO** del **27.09.26** si disputa alle **ore 12.00**, campo uff.le

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE B

- ☞ La gara **REAL SALABOLOGNESE – ARS ET LABOR** del **27.09.26** si disputa alle **ore 11.30**, campo uff.le

GIRONE C

- ☞ La gara **SANTAGATA SPORT - MEZZANO** del **27.09.26** si disputa presso il Campo **DALLE VACCHE 2**, Via Berlinguer, S.AGATA SUL SANTERNO, orario uff.le

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

GIRONE A

- ☞ La gara **C.U.S. PARMA – VIRTUS CIBENO** del **27.09.26** si disputa presso il Campo **CAMPUS UNIVERSITARIO A**, Via delle Scienze - **PARMA**, orario uff.le

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE

GIRONE A

- ☞ La gara **ROLO FABBRICO – MODENA CF** del **26.09.26** si disputa presso il Campo **SOPRANI B**, Via dello Sport, FABBRICO (RE), orario uff.le

GIRONE B

- ☞ La gara **ARS ET LABOR – IMOLESE FOOTBALL CLUB** del **26.09.26** si disputa presso il Campo **MISERICORDIA**, Via Misericordia , **FERRARA**, orario uff.le

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

GIRONE A

- ☞ La gara **FOSSOLO 76 – SAN NICOLO'** del **27.09.26** si disputa presso il Campo **FOSSOLO1**, Via Marx 3, **BOLOGNA**, orario uff.le

- ☞ La gara **REAL SALABOLOGNESE – JUVENTUS VLUB PARMA** del **27.09.26** si disputa presso il Campo **SINTETICO 2**, Via dello Sport, **SALA BOLOGNESE (BO)**, ore 13.30

GIRONE B

- ☞ La gara **CALCIO PONTELAGOSCURO – ARS ET LABOR** del **27.09.26** si **posticipa** al **30.09.26**, ore 19.00, campo uff.le

SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA'
CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMPIONATO
Stagione Sportiva 2026/2027

Si comunica che la richiesta di svincolo per inattività del calciatore deve essere redatta sull'apposito modulo scaricabile dal nostro sito. Di seguito il link:

<https://figccrer.it/files/contents/2026/4188/MODULO%20SVINCOLO%20INATTIVITA%20DEL%20CALCIATORE%20PRIMA%20DELL%20INIZIO%20DEL%20CAMPIONATO%202026%202027.pdf>

corredata di copia del cartellino, copia di un documento di identità del Presidente della Società e copia documenti di identità degli esercenti la potestà genitoriale

Inviare la documentazione completa mezzo PEC a giovane@pec.figccrer.it

Matr.	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.460.837	MIGLIARBA NICHOLAS MATTIA	03.09.2013	AUDAX CALCIO LIBERTAS
3.988.922	MOSES ERUKANURE GOODLUCK	04.02.2012	CALCIO PONTELAGOSCURO
4.525.563	TERRACCIALEO LEONARDO	13.12.2017	GUASTALLA
3.620.413	PANZAVOLTA FEDERICO	27.08.2014	FC FORLI'
3.753.242	PANZAVOLTA MANFREDI	04.11.2016	FC FORLI'



ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA
PRIMI CALCI PICCOLI AMICI
Stagione Sportiva 2026/2027

Matricola	Calciatore	Nascita	Società
4.483.569	FRONTALI JACOPO	05.01.2019	VIRTUS FAENZA

5.COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SI RICEVE DA PARTE DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL'EMILIA ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO (Mail: emiliaromagnasgs@figc.it), QUANTO SEGUE:



ITALIA - TURCHIA STADIO DALL'ARA – BOLOGNA LUNEDI' 05 OTTOBRE 2026 ORE 20.45

PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI

Con la presente si comunica che, in occasione della gara valida per la UEFA NATIONS LEAGUE, che la Nazionale Italiana di calcio disputerà a **BOLOGNA con la TURCHIA il prossimo 5 OTTOBRE 2026 alle ore 20.45**, la F.I.G.C. sta organizzando una serie di attività che coinvolgono anche le Scuole di Calcio e le Società che svolgono attività giovanile nella **Delegazione Provinciale di BOLOGNA** e i loro bambini e bambine tesserati/e, in particolare giovani appartenenti alle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.

A tal proposito si comunica che, alle Società che ne faranno richiesta, **saranno riservati un numero massimo di 25 biglietti gratuiti, fino ad esaurimento della disponibilità, per far assistere i giovani calciatori alla gara.**

Per tale opportunità, le Società sono tenute a compilare il modulo allegato per la richiesta dei biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome, data di nascita, sesso e luogo di nascita, considerando un numero massimo di 5 accompagnatori adulti (un accompagnatore ogni 4 bambini = 25 biglietti per 20 ragazzi/e e 5 accompagnatori).

Vista l'importanza dell'evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a **leggere attentamente e compilare** debitamente il **Modulo per i "BIGLIETTI GRATUITI"** allegato e di inviarlo tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: fem.emiliaromagnasgs@figc.it **entro e non oltre Venerdì 25 SETTEMBRE 2026.**

Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato Excel. Non verranno presi in considerazione elenchi inviati tramite fax o in formato pdf, immagini o similari.

Si precisa che, dato il numero limitato di biglietti, per l'assegnazione si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo della richiesta, dando priorità, nell'ordine, alle Società riconosciute come CLUB GIOVANILI di 3° e 4° LIVELLO nel 2025/2026

La priorità sarà tenuta in considerazione fino a Venerdì 18 Settembre p.v.

Sarà cura dell'organizzazione dare conferma alle società che la richiesta è stata accettata inviando una mail agli indirizzi indicati nel modulo.

Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati.

MANUALE SISTEMA DI QUALITA' DEI CLUB GIOVANILI CRITERI E REQUISITI PER RICONOSCIMENTO

Si pubblica di seguito per la relativa consultazione il link del Comunicato Ufficiale del S.G.S. n. 18 del 11.08.2026, inerente la **“Pubblicazione del Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili Edizione 2026 - Criteri e Requisiti previsti per il riconoscimento del livello di qualità dei Club che svolgono attività giovanile per la stagione sportiva 2026-2027”**.

https://files.figc.it/version/c:OTIIZTNmNGQIMTA5NC00:ZDVINWlwOWUtNjg4Mi00/MANUALE_SISTEMA_QUALITA_CLUB_GIOVANILI%20-%20EDIZIONE_2026%20-%20ss_2026_2027.pdf

Le Società che intendono ottenere per la S.S. 2026-27 il riconoscimento di Club giovanile di 2° e 3° livello, devono inviare all'indirizzo mail scuolacalcioeliteer@gmail.com entro e non oltre il 30 settembre 2026 il **MODULO DI IMPEGNO** in allegato al presente Comunicato

Le Società che intendono ottenere per la S.S. 2025-26 il riconoscimento di Club giovanile di 1° livello, devono inviare all'indirizzo mail clubprimolivello.er@gmail.com entro e non oltre il 31 dicembre 2026 il **MODULO DI IMPEGNO** in allegato al presente Comunicato

CENSIMENTO ON LINE SGS

Si ricorda a tutte le Società che svolgono attività giovanile, che all'atto dell'iscrizione ai campionati giovanili dovranno compilare il **“Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile”**, e comunque entro e non oltre il termine perentorio:

- per i Club Giovanili di 2° e 3° Livello entro il 31 ottobre 2026
- per i Club Giovanili di 1° Livello, entro il 31 dicembre 2026

L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500 (cinquecento) da comminare alle Società inadempienti.

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente: <https://portaleservizi.figc.it>

Link per il vademecum con le linee guida per la corretta compilazione:

<https://www.figc.it/media/276170/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf>

NB – Al portale si potrà accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate nella precedente stagione sportiva.

Per i Nuovi Utenti si potrà procedere con un'auto-registrazione che potrà essere effettuata esclusivamente da un componente della Società già inserito nel censimento/organigramma inviato alla FIGC attraverso il proprio Comitato Regionale, quindi già registrato nei sistemi informativi della FIGC.

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della Società, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

Si specifica che per compilazione del Censimento On Line si intende l'allegare il Modulo di Presentazione del Club ed aggiungere i Tecnici privi di qualifica rilasciata dal Settore Tecnico da abbinare alle squadre da loro allenate (per i tecnici qualificati e tesserati per il Club, l'abbinamento avviene in automatico) e che NON è obbligatorio inserire l'anagrafica dei giovani calciatori e dei loro familiari.

UNDER 13 FAIR PLAY ÉLITE

Di seguito il link per la consultazione del Comunicato Ufficiale n. 7 del Settore Giovanile e Scolastico del 28.07.2026, inerente l'Under 13 Fair Play Élite S.S. 2027-28 e relativi allegati.

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n07-sgs-under-13-fair-play-c03ypbss>

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal 29/07/2026 con **termine il 02/10/2026** attraverso la registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

UNDER 13 FUTSAL

Di seguito il link per la consultazione del Comunicato Ufficiale n. 8 del Settore Giovanile e Scolastico del 28.07.2026, inerente l'Under 13 Futsal stagione sportiva 2027-28 e relativi allegati.

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n08-sgs-cif5ph1i>

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal 29/07/2026 con **termine il 23/10/2026** attraverso la registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

UNDER 12 FEMMINILE

Di seguito il link per la consultazione del Comunicato Ufficiale n. 6 del Settore Giovanile e Scolastico del 28.07.2026, inerente Il Torneo Under 12 Femminile S.S. 2027-28 e relativi allegati.

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n06-sgs-under-12-femminile-wru3u0nb>

Categoria di Partecipazione Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso nate dal 01.01.2014 al 31.12.2015.

È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 10° anno d'età (no 2017)

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal 29/07/2026 con **termine il 30/09/2026** attraverso la registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

CLUB GIOVANILI DI 4°-3°-2° LIVELLO INCONTRI FORMATIVI

Si pubblicano gli incontri formativi organizzati dai Club, preventivamente autorizzati e convalidati dal Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

SOCIETA'	TITOLO	DATA /ORARIO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	RELATORE
AZZURRA ROMAGNA	RELAZIONE GENITORI – SOCIETA'	23 SETTEMBRE, ORE 19:30	CENTRO SPORTIVO	VERNACCHIO MARCO
CLASSE	OBIETTIVI MOTORI DEI PRIMI CALCIO	30 SETTEMBRE, ORE 18:45	CENTRO SPORTIVO CLASSE	BELLINO DOMENICO, AMADORI ALEX
FORLÌ	NOVITÀ REGOLAMENTARI A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELLA CIRCOLARE NUMERO 1	01 OTTOBRE, ORE 20:00	STADIO MORGAGNI	DONATO LEO
BARACCA LUGO	IL POSSESSO PALLA NEL GIOCO DEL CALCIO	05 OTTOBRE, ORE 20:00	SEDE SOCIETARIA	CASSANI STEFANO
SANFA CALCIO	IL VALORE DELL'ATLETA PENSAnte	06 OTTOBRE, ORE 21:00	CENTRO SPORTIVO	RUOPOLO PASQUALE
AZZURRA ROMAGNA	METODOLOGIA EVOLUTION PROGRAMME	09 OTTOBRE, ORE 17:00	CENTRO SPORTIVO	DIANA STEFANO
JUVENTUS CLUB PARMA	GENITORI: NO ALLE INVASIONI DI CAMPO	12 OTTOBRE, ORE 18:30	SEDE SOCIETARIA	DOTT.SSA BASSAN MARCELLA
CARIGNANO	L'ALIMENTAZIONE NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA	12 OTTOBRE, ORE 20:00	SEDE SOCIETARIA	DOTT. AMICI MATTEO

IL COORDINATORE REGIONALE F.I.G.C. -S.G.S.
Dott. A. Massimiliano Rizzello

6. RISULTATI GARE **DILETTANTI** E SETTORE GIOVANILE

6.1 Gare NON disputate o NON terminate normalmente

ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

SUZZARA SPORT CLUB 1919 A	-	MONTECCHIO A.S.D.		D
---------------------------	---	-------------------	--	----------

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D – 2ª GIORNATA ANDATA

SIEPELUNGA BELLARIA	-	FOSSOLO 76 CALCIO		D
---------------------	---	-------------------	--	----------

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

LIBERTAS S.CORRADO	-	LUZZARA CALCIO		D
--------------------	---	----------------	--	----------

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

SAN PAOLO A R.L.	-	ENJOY FOOTBALL CLUB 2019		D
------------------	---	--------------------------	--	----------

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E – 1ª GIORNATA ANDATA

PHOENIX CAVRIAGO	-	LIBERTAS GHEPARD CALCIO		D
------------------	---	-------------------------	--	----------

DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D – 1ª GIORNATA ANDATA

VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO	-	MONARI NASI SAN DAMASO		D
----------------------------	---	------------------------	--	---

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B – 1ª GIORNATA ANDATA

FALKGALILEO	-	UNITED ALBINEA		D
-------------	---	----------------	--	---

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C – 2ª GIORNATA ANDATA

CASTENASO CALCIO	-	COMACCHIESE 2015		D
------------------	---	------------------	--	---

6.2 Risultati delle Giornate di Campionato

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 4ª GIORNATA ANDATA

AGAZZANESE	-	FUTURA FORNOVO MEDESANO	1-1	
ARCETANA	-	S.AGOSTINO A.S.D.	2-2	
BOBBIESE	-	MEDOLLA SAN FELICE A.S.D.	2-1	
(1) CALCIO ZOLA PREDOSA	-	ARS ET LABOR FERRARA	0-4	
CASTELLARANO	-	CASTELLANA FONTANA	0-1	
FIDENTINA BORGO S.DONNINO	-	BRESCELLO PICCARDO ASD	3-0	
PONTENURESE	-	ATLETIC C.D.R. MUTINA	2-0	
VIANESE CALCIO SSDARL	-	ROLO FABBRICO	1-1	
VIS CITADELLA SRL	-	CAMPAGNOLA	2-2	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE B – 4ª GIORNATA ANDATA

CASTENASO CALCIO	-	INTER SM SAMMAURESE	1-0	
COMACCHIESE 2015	-	VIS NOVADELTRIA CALCIO	2-0	
FRATTA TERME	-	F.C.YOUNG SANTARCANGELO	1-1	
IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD	-	OSTERIA GRANDE A.S.D.	0-0	
MASSA LOMBARDA	-	FUTBALL CAVA RONCO	2-1	
(1) MEDICINA FOSSATONE	-	SAN MARINO CALCIO	2-1	
PIETRACUTA A.S.D.	-	SANPAIMOLA	1-2	
RIMINI CALCIO SSD ARL	-	RUSSI S.R.L. SSD	3-0	
VALSANTERNO 2009	-	SAVIGNANESE	0-1	

(1) - disputata il 19/09/2026

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

BORETTO A.S.D.	-	TERME MONTICELLI	0 - 0	
CARPANETO CHERO 1922	-	LUGAGNANESE	3 - 0	
GOTICO GARIBALDINA	-	BIBBIANO SAN POLO	2 - 1	
LUZZARA CALCIO	-	FALKGALILEO	1 - 0	
(1) SALSOMAGGIORE CALCIO	-	COLORNO	1 - 0	
SOLIGNANO	-	GUASTALLA CALCIO SATURNO	1 - 1	
SPES BORGOTREBBIA	-	LANGHIRANESE VALPARMA	0 - 4	
SUZZARA SPORT CLUB 1919 A	-	MONTECCHIO A.S.D.		D

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

A.C. VIRTUS CAMPOSANTO	-	CASTELNUOVO A.S.D.	0 - 1	
BAGNOLESE	-	SOLIERESE CALCIO	3 - 1	
FIORANO S.R.L.	-	MARANELLO CALCIO	1 - 3	
LA PIEVE NONANTOLA	-	RUBIERESE SRLSD	0 - 1	
MASONE	-	RIESE	1 - 2	
(1) SAMMARTINESE A.S.D.	-	CALCIO POLINAGO A.S.D.	1 - 2	
SPORTING SCANDIANO	-	REAL FORMIGINE	0 - 0	
UNITED CARPI	-	PCS SANMICHELESE SSD A RL	2 - 0	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE C – 2ª GIORNATA ANDATA

AIRONE PETRONIANO	-	RENO MOLINELLA 1911 ASD	2 - 0	
BENTIVOGLIO CALCIO	-	SPORTING VALSETTA	2 - 1	
(1) CASUMARO	-	MESOLA FOOTBALL CLUB 1925	3 - 0	
CENTESE CALCIO	-	FARO GAGGIO MONTANO	1 - 0	
FAENZA CALCIO SSD A R.L.	-	COPPARO 2015	0 - 0	
(1) FELSINA SSD ARL	-	MSP CALCIO	1 - 4	
GRANAMICA A.S.D.	-	PONTEVECCHIO	0 - 1	
REAL SPORTING PIANORESE	-	X MARTIRI	1 - 3	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE D – 2ª GIORNATA ANDATA

CIVITELLA CALCIO	-	BELLARIA IGEA MARINA 1956	0 - 2	
EDELWEISS JOLLY SSDARL	-	DIEGARO	4 - 1	
F.C. RONCOFREDDO 2003	-	STELLA	2 - 1	
MISANO	-	CESENATICO FC	0 - 1	
RENO	-	S.PIETRO IN VINCOLI	2 - 1	
RICCIONE CALCIO 1926	-	CERVIA UNITED	2 - 3	
SAMPIERANA	-	FC SPARTA CASTELBOLOGNESE	1 - 0	
(1) SOLAROLO	-	COLLINELLO	0 - 0	

(1) - disputata il 19/09/2026

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

BOBBIO 2012 PERINO	-	VIAROLESE SISSA	2 - 2	
BORGONOVESE	-	FIDENZA 1922 F.C. SRL	2 - 2	
(1) JUNIOR DRAGO	-	SAN SECONDO 1917 ASD	2 - 3	
(1) S.LAZZARO A.FARNESIANA	-	SPORTING FIORENZUOLA	2 - 2	
SAN LORENZO MONTICELLI	-	ALSENESE	0 - 1	
SARMATESE	-	ARQUATESE	2 - 3	
VIGOLZONE 1968	-	REAL MORETTI ASD	2 - 2	
ZIANO	-	AUDAX FONTANELLESE	4 - 0	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

MARZOLARA	-	AC SORBOLO BIANCAZZURRA	3 - 2	
NOCETO	-	VIRTUS LIBERTAS SRL	1 - 2	
PALANZANO 1946	-	VIADANA S.S.D. S.R.L.	3 - 1	
POLISPORTIVA IL CERVO	-	FOGNANO CALCIO	1 - 2	
POVIGLIESE A.S.D.	-	VICO FERTILE	1 - 0	
TEAM TRAVERSETOLO A.S.D.	-	CARIGNANO A.S.D.	0 - 2	
(1) TERRE ALTE BERCETO	-	BASILICASTELLO	0 - 0	
UNIONE CALCIOCASALESE SRL	-	TEAM CROCIATI PARMA	1 - 0	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE C – 2ª GIORNATA ANDATA

ATLETIC PROGETTO MONTAGNA	-	UNITED ALBINEA	2 - 2	
(1) ATLETICO BIBBIANO CANOSSA	-	CELTIC CAVRIAGO	2 - 0	
BAISO SECCHIA	-	BORZANESE QUATTROCASTELLA	4 - 0	
BOMA FELLEGARA	-	POLIS. VIRTUS CORREGGIO	2 - 2	
CAMPOGALLIANO	-	DAINO SANTA CROCE A.S.D.	2 - 0	
COLOMBARO	-	CASALGRANDE A.S.D.	2 - 3	
VEZZANO	-	BOCA BARCO	2 - 4	
VIRTUS MANDRIO	-	FOX JUNIOR SERRAMAZZONI	1 - 2	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE D – 2ª GIORNATA ANDATA

ATLETICO SPM CALCIO	-	VIS S.PROSPERO A.S.D.	2 - 0	
LEVIZZANO	-	CAVEZZO	2 - 2	
MIRANDOLESE FOLGORE CLUB	-	JUNIOR FINALE	0 - 1	
MONARI NASI SAN DAMASO	-	RIVARA	2 - 0	
NOVESE	-	VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO	2 - 0	
(1) RAVARINO	-	MADONNINA CALCIO	2 - 2	
SERMIDE CALCIO	-	NONANTOLA A.D.	0 - 2	
(1) SPILAMBERTO 96 A.S.D.	-	F.C. VALSA SAVIGNANO	4 - 2	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE E – 2ª GIORNATA ANDATA

CASTEL DEL RIO	-	UNITED MONTEFREDENTE ASD	1-1	
CERETOLESE	-	LIBERTAS GHEPARD CALCIO	2-1	
CREVALCORE FC	-	CRESPO CALCIO	0-1	
DOZZESE CALCIO SSD A R.L.	-	ANZOLAVINO CALCIO	1-1	
(1) FONTANELICE	-	MONTOMBRARO 1929	1-3	
SAVENA CALCIO	-	TREBBO 1979	1-1	
STELLA AZZURRA ZOLINO	-	ATHLETIC CLUB 1969	0-0	
TOZZONA PEDAGNA	-	PERSICETO CALCIO SSD A RL	1-3	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE F – 2ª GIORNATA ANDATA

BAGNACAVALLA A.S.D.	-	SAVARNA	3-0	
(1) BANDO	-	MASI TORELLO VOGHIERA ARL	2-1	
BASCA 2002	-	DOGATESE	1-0	
NUOVA CODIGORESE	-	GALLO A.S.D.	2-3	
(1) OSTELLATESE	-	CALCIO PONTELAGOSCURO	1-2	
REAL FUSIGNANO 2009	-	ONLY SPORT ALFONSINE F.C.	1-1	
REAL SALABOLOGNESE	-	C.ERIK LAVEZZOLA APS	2-0	
STELLA ROSSA C.BORSETTI	-	FRUGESPORT	2-2	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE G – 2ª GIORNATA ANDATA

FOSSO GHIAIA	-	PORTO FUORI CALCIO A.S.D.	2-2	
MELDOLA	-	CLASSE	2-2	
PIANTA	-	SAVIO CALCIO A.S.D.	0-3	
RIOLESE SPORTIVA	-	VIS RF FAVENTIA	2-3	
(1) RUMAGNA	-	MODIGLIANA CALCIO	2-1	
SAN VITTORE	-	VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.	4-1	
SPORTING PREDAPPIO	-	CALCIO COTIGNOLA	0-2	
VECCHIAZZANO	-	CALCIO FORLIMPOPOLI 1928	1-0	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE H – 2ª GIORNATA ANDATA

ACCADEMIA MARIGNANESE	-	DUE EMME 1992	0-1	
CATTOLICA CALCIO	-	S. ERMETE 1970	1-1	
GAMBETTOLA	-	SUPERGA 63 DILETTANTISTIC	3-0	
GRANATA SOC.COOP.A R.L.	-	VERUCCHIO	1-2	
POLISPORTIVA CAPANNI	-	BELLARIVA VIRTUS	1-1	
REAL RIMINI F.C.	-	TORCONCA CATTOLICA	3-2	
SAN BARTOLO GABICCE MARE	-	JUNIOR GAMBETTOLA	4-0	
(1) VICTORIA	-	BAGNO DI ROMAGNA CALCIO	1-1	

(1) - disputata il 19/09/2026

CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

ALSENESE	-	GOTICO GARIBOLDINA	1-2	
CARIGNANO A.S.D.	-	S.LAZZARO A.FARNESIANA	0-2	
LANGHIRANESE VALPARMA	-	JUVENTUS CLUB PARMA	1-3	
LUZZARA CALCIO	-	AC SORBOLO BIANCAZZURRA	0-2	
(1) MONTECCHIO A.S.D.	-	COLORNO	3-3	
NOCETO	-	CASTELLANA FONTANA	3-1	
SANTOS 1948 A.S.D.	-	BRESCELLO PICCARDO ASD	0-3	

(1) - disputata il 21/09/2026

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

(1) CALCIO ZOLA PREDOSA	-	VIANESE CALCIO SSDARL	0-0	
FARO GAGGIO MONTANO	-	BENTIVOGLIO CALCIO	5-0	
PCS SANMICHELESE SSD A RL	-	SPORTING SCANDIANO	3-0	
REAL FORMIGINE	-	CASTELLARANO	2-1	
ROLO FABBRICO	-	CENTESE CALCIO	1-2	
S.AGOSTINO A.S.D.	-	ARCETANA	4-1	
UNITED CARPI	-	RUBIERESE SRLSD	3-0	

(1) - disputata il 21/09/2026

GIRONE C – 2ª GIORNATA ANDATA

CALCIO FORLIMPOPOLI 1928	-	CASTENASO CALCIO	1-0	
FUTBALL CAVA RONCO	-	IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD	2-1	
(1) GRANAMICA A.S.D.	-	MEDICINA FOSSATONE S.S.D.	3-4	
INTER SM SAMMAURESE	-	FAENZA CALCIO SSD A R.L.	1-4	
MISANO	-	CLASSE	1-3	
SANPAIMOLA	-	SAN VITTORE	2-1	
SAVIGNANESE	-	MEZZANO	2-0	

(1) - disputata il 21/09/2026

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

BORGONOVESE	-	TEAM TRAVERSETOLO A.S.D.	2 - 1	
(1) GATTATICO CLUB	-	SALSOMAGGIORE CALCIO	2 - 3	
SORAGNA 1921	-	PODENZANO 1945 A.S.D.	2 - 3	
SPES BORGOTREBBIA	-	SARMATESE	4 - 1	
UNIONE CALCIOCASALESE SRL	-	FUTURA FORNOVO MEDESANO	1 - 4	
VALTARESE CALCIO	-	GOSSOLENGO PITTOLO	4 - 1	
VIAROLESE SISSA	-	FIDENTINA BORGO S.DONNINO	0 - 1	

(1) - disputata il 21/09/2026

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

(1) BAGNOLESE	-	MADONNINA CALCIO	4 - 0	
GUASTALLA CALCIO SATURNO	-	CAMPAGNOLA	1 - 1	
RIESE	-	BIBBIANO SAN POLO	3 - 3	
(1) SAMMARTINESE A.S.D.	-	ATLETIC PROGETTO MONTAGNA	4 - 1	
SAN PAOLO A R.L.	-	FIORANO S.R.L.	2 - 0	
(1) UNITED ALBINEA	-	CELTIC CAVRIAGO	3 - 1	
VEZZANO	-	FALKGALILEO	1 - 1	

(1) - disputata il 21/09/2026

GIRONE C – 2ª GIORNATA ANDATA

CASTELNUOVO A.S.D.	-	ANZOLAVINO CALCIO	1 - 2	
NONANTOLA A.D.	-	MARANESE	3 - 2	
PAVULLO F.C.F.	-	JUNIOR FINALE	1 - 3	
(1) PERSICETO CALCIO SSD A RL	-	F.C. VALSA SAVIGNANO	2 - 2	
REAL SALABOLOGNESE	-	CRESPO CALCIO	3 - 0	
SOLIERESE CALCIO	-	MEDOLLA SAN FELICE A.S.D.	2 - 2	
VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO	-	MIRANDOLESE FOLGORE CLUB	1 - 4	

(1) - disputata il 21/09/2026

GIRONE D – 2ª GIORNATA ANDATA

FRUTTETI	-	VALSANTERNO 2009	5 - 4	
OSTERIA GRANDE A.S.D.	-	ENDAS M.MONTI	3 - 2	
PONTEVECCHIO	-	NUOVA CODIGORESE	2 - 6	
RUSSI S.R.L. SSD	-	DOZZESE CALCIO SSD A R.L.	2 - 0	
SIEPELUNGA BELLARIA	-	FOSSOLO 76 CALCIO		D
SPORTING VALSETTA	-	BASCA 2002	2 - 0	
X MARTIRI	-	BARACCA LUGO A.S.D.	2 - 4	

GIRONE E – 2ª GIORNATA ANDATA

CESENATICO FC	-	ACCADEMIA MARIGNANESE	5 - 1	
(1) DIEGARO	-	MODIGLIANA CALCIO	0 - 3	
(1) RUMAGNA	-	MELDOLA	6 - 1	
S.PIETRO IN VINCOLI	-	EDELWEISS JOLLY SSDARL	2 - 2	
SAMPIERANA	-	BELLARIA IGEA MARINA 1956	0 - 4	
VIRTUS FAENZA S.S.D.A.R.L.	-	ATHLETIC POGGIO	3 - 3	
VIS NOVAFELTRIA CALCIO	-	F.C.YOUNG SANTARCANGELO	0 - 4	

(1) - disputata il 21/09/2026

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

(1) CARPANETO CHERO 1922	-	VIAROLESE SISSA	3 - 0	
COLORNO	-	LENTIGIONE CALCIO	0 - 0	
GOTICO GARIBOLDINA	-	SAMMARTINESE A.S.D.	1 - 2	
(1) LIBERTAS S.CORRADO	-	LUZZARA CALCIO		D
(1) POLISPORTIVA INZANI ASD	-	RIVERNIVIANO	2 - 3	
RUBIERESE SRLSD	-	C.U.S. PARMA	0 - 2	
SARMATESE	-	ARCETANA	0 - 6	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

CITTADELLA MODENA	-	CASTELNUOVO A.S.D.	2 - 0	
(1) MONARI NASI SAN DAMASO	-	CENTESE CALCIO	0 - 0	
PROGRESSO	-	BARACCA BEACH	1 - 0	
REAL FORMIGINE	-	CERETOLESE	3 - 0	
SAN PAOLO A R.L.	-	ENJOY FOOTBALL CLUB 2019		D
SPORTING VALSETTA	-	MARANELLO CALCIO	2 - 1	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE C – 2ª GIORNATA ANDATA

(1) CASTENASO CALCIO	-	COMACCHIESE 2015		D
(1) GIOVANILI SANTERNO	-	FRUTTETI	2 - 4	
(1) JUVENILIA IMOLA	-	ARS ET LABOR FERRARA	1 - 1	
MASI TORELLO VOGHIERA ARL	-	BAGNACAVALLLO A.S.D.	0 - 2	
(1) PONTEVECCHIO	-	CUS FERRARA	1 - 5	
(1) REAL FUSIGNANO 2009	-	VIS RF FAVENTIA	1 - 2	

(1) - disputata il 19/09/2026

GIRONE D – 2ª GIORNATA ANDATA

ACCADEMIA MARIGNANESE	-	MISANO	2 - 4	
(1) SAN MARINO ACADEMY	-	INTER SM SAMMAURESE	1 - 2	
(1) SAN VITTORE	-	RIMINI CALCIO SSD ARL	1 - 3	
(1) SAVIO CALCIO A.S.D.	-	PIETRACUTA A.S.D.	0 - 3	
STELLA	-	F.C. YOUNG SANTARCANGELO	2 - 4	
(1) TORCONCA CATTOLICA	-	FUTBALL CAVA RONCO	2 - 2	
TROPICAL CORIANO	-	DUE EMME 1992	2 - 1	

(1) - disputata il 19/09/2026

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 1ª GIORNATA ANDATA

CALCIO A CINQUE FORLI	-	ORIGINAL CELTIC BOYS	2 - 1	
FUTSAL GATTEO	-	FUTSAL PARMA CITY	7 - 1	
FUTSAL SHQIPONJA	-	EQUIPO FUTSAL CREVALCORE	4 - 4	
GUASTALLA CALCIO SATURNO	-	SPORTING BAGNACAVALLLO FUT	4 - 4	
MONTALE FOOTBALL FIVE	-	POLISPORTIVA 1980	5 - 4	
REAL CASALGRANDESE C5	-	FUTSAL PONTE RODONI ASD	2 - 4	

CAMPIONATO UNDER 17 ÉLITE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

FRAORE	-	C.U.S. PARMA	1 - 4	
(1) IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD	-	CALCIO ZOLA PREDOSA	2 - 1	
JUVENTUS CLUB PARMA	-	ACCADEMIA CALCIO CESENA	1 - 2	
PIACENZA CALCIO 1919	-	REGGIO CALCIO A.S.D.	8 - 0	
POLISPORTIVA GARDEN	-	SANFA CALCIO ASD	3 - 2	
SANPAIMOLA	-	FIORENZUOLA 1922 SSD ARL	1 - 3	
TORRESAVIO	-	ACADEMY MORETTI	3 - 2	
VIRTUS FAENZA S.S.D.ARL.	-	SPORTING SCANDIANO	3 - 1	

(1) - disputata il 19/09/2026

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

CASTELLANA FONTANA	-	CARIGNANO A.S.D.	1 - 1	
CELTIC CAVRIAGO	-	INTER CLUB PARMA	0 - 4	
GUASTALLA CALCIO SATURNO	-	SAN GIUSEPPE CALCIO	1 - 1	
POLISPORTIVA IL CERVO	-	S.LAZZARO A.FARNESIANA	0 - 4	
SANTOS 1948 A.S.D.	-	VICOFERTILE	3 - 3	
TERRE MATILDICHE S.C.S.D.	-	MONTABELLO	1 - 1	
VIRTUS MANDRIO	-	VIAEMILIA 2018	1 - 3	

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

ACADEMY TERRE DI CASTELLI	-	X MARTIRI	3 - 1	
ATLETICO SPM CALCIO	-	SALICETA POLISPORTIVA	4 - 3	
CRESPO CALCIO	-	CITTADELLA MODENA	3 - 2	
DRIBBLING A.S.D.	-	ARS ET LABOR FERRARA	4 - 6	
MONARI NASI SAN DAMASO	-	PROGRESSO	1 - 3	
PCS SANMICHELESE SSD A RL	-	F.C. VALSA SAVIGNANO	0 - 0	
PGS SMILE	-	REAL SALABOLOGNESE	1 - 1	
VIRTUS CIBENO	-	S.AGOSTINO A.S.D.	0 - 2	

GIRONE C – 2ª GIORNATA ANDATA

CALCIO FORLIMPOPOLI 1928	-	EDELWEISS JOLLY SSDARL	1 - 3	
CASTENASO CALCIO	-	DEA RIMINI - ETS U.C.	2 - 1	
F.C. YOUNG SANTARCANGELO	-	PIANTA	3 - 1	
GRANAMICA A.S.D.	-	SASSO MARCONI 1924 S.R.L.	1 - 1	
JUNIOR CALCIO CERVIA	-	RICCIONE CALCIO 1926	3 - 1	
MEDICINA FOSSATONE S.S.D.	-	DOZZESE CALCIO SSD A R.L.	1 - 3	
MEZZANO	-	FRATTA TERME	2 - 1	
MEZZOLARA	-	SANTAGATA SPORT	2 - 1	

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

AIRONE PETRONIANO	-	FRAORE	2 - 2	
C.U.S. PARMA	-	JUNIOR FINALE	2 - 1	
FIORANO S.R.L.	-	MONARI NASI SAN DAMASO	4 - 0	
FIORENZUOLA 1922 SSD ARL	-	COLORNO	0 - 0	
POLIS. VIRTUS CORREGGIO	-	TERRE MATILDICHE S.C.S.D.	4 - 2	
REGGIO CALCIO A.S.D.	-	VIRTUS MANDRIO	2 - 0	
S.LAZZARO A.FARNESIANA	-	PCS SANMICHELESE SSD A RL	1 - 0	
SPORTING SCANDIANO	-	ATLETIC PROGETTO MONTAGNA	8 - 0	

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

ACADEMY MORETTI	-	SANFA CALCIO ASD	1 - 1	
CAMPAGNOLA	-	NONANTOLA A.D.	3 - 0	
CARIGNANO A.S.D.	-	ATLETICO SPM CALCIO	3 - 1	
CITTADELLA MODENA	-	SANTOS 1948 A.S.D.	5 - 2	
JUVENTUS CLUB PARMA	-	GOTICO GARIBALDINA	3 - 1	
LANGHIRANESE VALPARMA	-	VIRTUS CIBENO	1 - 0	
PROGETTO INTESA ALL CAMP	-	ACADEMY TERRE DI CASTELLI	0 - 2	
VIAEMILIA 2018	-	PIACENZA CALCIO 1919	1 - 1	

GIRONE C – 2ª GIORNATA ANDATA

CALCIO ZOLA PREDOSA	-	VIRTUS FAENZA S.S.D.ARL.	4 - 2	
COMACCHIESE 2015	-	CRESPO CALCIO	1 - 1	
PIANTA	-	CESENATICO FC	0 - 5	
PROJECT RS F.C. RIMINI	-	ACCADEMIA CALCIO CESENA	6 - 0	
(1) REAL CASALECCHIO SSD ARL	-	MEZZANO	5 - 1	
RICCIONE CALCIO 1926	-	EDELWEISS JOLLY SSDARL	3 - 0	
SASSO MARCONI 1924 S.R.L.	-	SANPAIMOLA	6 - 0	
TOZZONA PEDAGNA	-	BARACCA LUGO A.S.D.	0 - 2	

GIRONE D – 2ª GIORNATA ANDATA

ARS ET LABOR FERRARA	-	JUNIOR CALCIO CERVIA	3 - 0	
BARCA RENO	-	CASTENASO CALCIO	1 - 1	
CLASSE	-	FOSSOLO 76 CALCIO	0 - 2	
DEA RIMINI - ETS U.C.	-	SAVIGNANESE	0 - 3	
PROGRESSO	-	IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD	0 - 2	
REAL SALABOLOGNESE	-	CALCIO FORLIMPOPOLI 1928	3 - 0	
S.AGOSTINO A.S.D.	-	GRANAMICA A.S.D.	0 - 1	
TORRESAVIO	-	RENO MOLINELLA 1911 ASD	1 - 1	

(1) - disputata il 19/09/2026

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

GOTICO GARIBALDINA	-	ACADEMY TERRE DI CASTELLI	3 - 3	
PIACENZA CALCIO 1919	-	BARCA RENO	7 - 0	
PROGETTO INTESA ALL CAMP	-	CITTADELLA MODENA	0 - 4	
REGGIO CALCIO A.S.D.	-	FIORANO S.R.L.	0 - 1	
SASSO MARCONI 1924 S.R.L.	-	COLORNO	2 - 0	
SPES BORGOTREBBIA	-	C.U.S. PARMA	1 - 4	
VIRTUS CIBENO	-	SANTOS 1948 A.S.D.	0 - 0	

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

ACADEMY MORETTI	-	GUASTALLA CALCIO SATURNO	4 - 2	
ATLETICO SPM CALCIO	-	MONARI NASI SAN DAMASO	6 - 1	
FRAORE	-	JUVENTUS CLUB PARMA	0 - 3	
PERSICETO CALCIO SSD A RL	-	PCS SANMICHELESE SSD A RL	2 - 3	
SANFA CALCIO ASD	-	SPORTING SCANDIANO	4 - 0	
VIAEMILIA 2018	-	CRESPO CALCIO	6 - 0	
VICOFERTILE	-	S.LAZZARO A.FARNESIANA	1 - 3	

GIRONE C – 2ª GIORNATA ANDATA

ACCADEMIA CALCIO CESENA	-	REAL SALABOGENESE	1-0	
CALCIO FORLIMPOPOLI 1928	-	S.AGOSTINO A.S.D.	1-1	
JUNIOR CALCIO CERVIA	-	PROGRESSO	2-2	
PIANTA	-	RICCIONE CALCIO 1926	0-1	
RENO MOLINELLA 1911 ASD	-	IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD	1-5	
SAVIGNANESE	-	BALCA POGGESE	4-0	
VIS RF FAVENTIA	-	SANPAIMOLA	0-4	

GIRONE D – 2ª GIORNATA ANDATA

CASTENASO CALCIO	-	SAN LORENZO A.S.D.	0-5	
FOSSOLO 76 CALCIO	-	EDELWEISS JOLLY SSDARL	1-4	
GRANAMICA A.S.D.	-	TORRESAVIO	0-2	
PONTEVECCHIO	-	MEZZANO	2-4	
REAL CASALECCHIO SSD ARL	-	CALCIO ZOLA PREDOSA	1-1	
VIRTUS FAENZA S.S.D.A.R.L.	-	CLASSE	0-2	
X MARTIRI	-	TOZZONA PEDAGNA	1-1	

6.3 Risultati delle Gare di Coppa

COPPA EMILIA CALCIO A 5 SERIE C2**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 1ª GIORNATA ANDATA

APOSA BOLOGNA F.C.D.	-	I VICHINGHI	3-3	
OSTERIA GRANDE A.S.D.	-	CENTESE CALCIO	7-0	

GIRONE B – 1ª GIORNATA ANDATA

CALCIO A CINQUE RIMINI	-	BONDANELLO C5	8-3	
TAURUS BELLARIA ASD	-	TEAM NONANTOLA CALCIO ASD	4-1	

GIRONE C – 1ª GIORNATA ANDATA

MEZZANO	-	CITTA DEL RUBICONE	4-3	
POLIS. VIRTUS CORREGGIO	-	FUTSAL SANTILIO C5	0-8	

GIRONE D – 1ª GIORNATA ANDATA

BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.	-	MAC FONDENTI 1994 ASD	3-2	
FUTSAL CARPANETO	-	SANTA SOFIA	6-3	

GIRONE E – 1ª GIORNATA ANDATA

COLORNO	-	BARACCA LUGO A.S.D.	1-5	
PHOENIX CAVRIAGO	-	LIBERTAS GHEPARD CALCIO		D

COPPA EMILIA ECCELLENZA FEMMINILE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2ª GIORNATA ANDATA

PGS SMILE	-	MODENA C.F.	3-3	
REAL SALABOGENESE	-	SAMMARTINESE A.S.D.	6-3	

GIRONE B – 2ª GIORNATA ANDATA

ACLI S.LUCA S.GIORGIO	-	FOSSOLO 76 CALCIO	2-4	
ENDAS M.MONTI	-	UNION SAMMARTINESE	0-5	

COPPA EMILIA PROMOZIONE FEMMINILE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 1ª GIORNATA ANDATA

C.U.S. PARMA	-	FORTITUDO 2025 A.S.D.	0-7	
REGGIANA 1919 S.R.L.	-	SAN NICOLO	4-1	

GIRONE B – 1ª GIORNATA ANDATA

ROLO FABBRICO	-	ORIGINAL CELTIC BHOYS	1-5	
SPILABERTO 96 A.S.D.	-	LA ROCCA 2025	0-9	

GIRONE C – 1ª GIORNATA ANDATA

COPPARO 2015	-	HIC SUNT LEONES	2-5	
VECCHIAZZANO	-	VIS RF FAVENTIA	11-1	

GIRONE D – 1ª GIORNATA ANDATA

GATTEO MARE	-	RUMAGNA	2-0	
POL FONTANELLE 1964 ASD	-	FEMMINILE RIMINI CALCIO	0-3	

7. GIUSTIZIA SPORTIVA **DILETTANTI** E SETTORE GIOVANILE

IL GIUDICE SPORTIVO **DOTT. CARLO FRONGILLO**, CON LA COLLABORAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. **SIG. VITO DE SARIO**, NELLA RIUNIONE DEL **23.09.26**, HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 20/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PIETRACUTA A.S.D.

Propri sostenitori rivolgevano espressioni ingiuriose nei confronti della terna arbitrale che reiteravano durante il termine della gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRARA SALVATORE (CASTELLARANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

JAMMEH MARK (CASTENASO CALCIO)

FERRARI CHRISTIAN

(FUTURA FORNOVO
MEDESANO)

MISURACA SAMUELE (INTER SM SAMMAURESE)

AJDINI ARNOLD

(PONTENURESE)

ORLANDI MATTEO (S.AGOSTINO A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIAGNI ANDREA (AGAZZANESE)

Per comportamento non regolamentare al termine della gara, inoltre rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti di un dirigente avversario.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 20/ 9/2026 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 20/ 9/2026 SUZZARA SPORT CLUB 1919 A - MONTECCHIO A.S.D.

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.S. MONTECCHIO A.S.D. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 GRANAMICA A.S.D.

A fine gara sostenitori della Soc. Granamica rivolgevano espressioni ingiuriose nei confronti della terna arbitrale.

Euro 150,00 SUZZARA SPORT CLUB 1919 A
Propri sostenitori rivolgevano espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro.

Euro 100,00 GRANAMICA A.S.D.
Per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/10/2026

BARUSI SIMONE (SOLIGNANO)

Per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di tesserati avversari

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 30/ 9/2026

TIBERINI MATTEO (SOLIGNANO)

Per proteste nei confronti della terna arbitrale.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/10/2026

CASSANDRI MARCO (CASTELNUOVO A.S.D.)

Entrava indebitamente all'interno del terreno di gioco, stratonando un calciatore avversario mettendo inoltre le mani sul petto da ciò ne scaturiva una rissa con gli occupanti della panchina avversaria.

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2026

TRDESCHI ANDREA (LUZZARA CALCIO)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

HADDAJI MOHAMED ALI (A.C. VIRTUS CAMPOSANTO)

MARCHINI DAVIDE (STELLA)

BORGINI CRISTIAN

(F.C. RONCOFREDDO 2003)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIUNCHI MATTIA (BELLARIA IGEEA MARINA 1956)

BELFIORE MATTEO (CARPANETO CHERO 1922)

ARMAROLI SAMUELE (GRANAMICA A.S.D.)

MARMIROLI LORENZO (MONTECCHIO A.S.D.)

TOMMASINI MARCELLO (TERME MONTICELLI)

LUCCARINI ALESSANDRO (BENTIVOGLIO CALCIO)

NDREJAJ CRISTIAN (FIORANO S.R.L.)

MAGGI NICHOLAS (LUGAGNANESE)

DIALLO AMADOU SADIO (REAL FORMIGINE)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO – MONARI MASI SAN DAMASO del 13/09/26

Il Giudice Sportivo,

ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Pol. Virtus Castelfranco Calcio, con il quale si lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Monari Masi San Damaso utilizzato un giocatore (Sig. Marchesi Luca) con ancora a proprio carico un residuo sanzione dalla precedente Stagione Sportiva. Nella specie la reclamante sostiene che il sovra citato calciatore non avrebbe integralmente scontato la sanzione allo stesso comminata nel C.U. n° 136 del 25/03/2026 del C.R.E.R (espulso dal campo per una giornata nel Campionato Juniores Elite Regionali). In virtù di quanto precede, la società Pol.

Virtus Castelfranco Calcio chiede l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 C.G.S..

Osserva questo G.S:

Accertato che al sovra indicato giocatore, nel C.U. n° 136 del 25/03/2026 del C.R.E.R, alla Pagina 4739, è stata effettivamente comminata una squalifica per una giornata;

Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Marchesi Luca è stato effettivamente impiegato nella gara in questione dalla Soc. Monari Nasi San Damaso (maglia n°9), e che è stato anche sostituito al 19' del secondo tempo;

Lette le controdeduzioni inviate dalla Soc. Monari Nasi San Damaso;

Considerato anche il recente orientamento interpretativo del Collegio di Garanzia Sport del C.O.N.I che si è espresso proprio nel 2026, ed in relazione ad una fattispecie pressoché identica a quella che forma oggetto della presente decisione;

Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del sovra citato calciatore della Soc. Monari Masi San Damaso;

Rilevato che in base all' art. 10 comma 6) lett. a) del C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.

Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

- di accogliere il reclamo proposto dalla società Pol. Virtus Castelfranco Calcio e di infliggere, pertanto, alla Soc. Monari Masi San Damaso la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:

POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO – MONARI MASI SAN DAMASO 3 – 0

- di infliggere al calciatore in questione (Sig. Marchesi Luca) una ulteriore giornata di squalifica;
- di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Monari Masi San Damaso Sig. Gargano Carmine fino al 07/10/2026 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara dei calciatori che non avevano titolo (Sanzione così determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del C.G.S.);
- di infliggere alla Soc. Monari Masi San Damaso l'ammenda di €. 150,00;
- di non addebitare il previsto contributo a carico della Soc. Pol. Virtus Castelfranco Calcio.

GARE DEL 19/ 9/2026**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/11/2026**

PETERLINI ROBERTO (CELTIC CAVRIAGO)

Espulso per proteste, rivolgeva all'arbitro frasi ingiuriose e ripetute espressioni blasfeme

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2026**

BRUSCHI MASSIMO (TERRE ALTE BERCETO)

Per comportamento non regolamentare

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CARAPIA EMANUELE (FONTANELICE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLEARI MATTIA (MADONNINA CALCIO)

BARBIERI NICCOLO

(MASI TORELLO VOGHIERA ARL)

LIKA DELJAN (RAVARINO)

DARDANI MATTIA

(SPILAMBERTO 96 A.S.D.)

TERUGGI DIEGO (S.LAZZARO A.FARNESIANA)

GARE DEL 20/ 9/2026**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 120,00 ARQUATESE

Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso.

Euro 120,00 COLOMBARO

Per intemperanze dei propri sostenitori.

Euro 120,00 VIS RF FAVENTIA

Persona non identificata, ma riconducibile alla società VIS RF FAVENTIA offendeva ripetutamente l'arbitro.

Euro 70,00 UNITED ALBINEA

Per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi.

Euro 50,00 PALANZANO 1946

A ripristinare il servizio di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.

AMMONIZIONE

SAVARNA

Soc. SAVARNA - Si pongono a carico della Società i danni arrecati da un proprio tesserato alla bandierina del calcio d'angolo, se ed in quanto richiesti.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/11/2026**

VIERA ALESSANDRO (ARQUATESE)

Rivolgeva all'Arbitro frasi ingiuriose; successivamente all'espulsione, prendeva posto in tribuna dove, unitamente ad altri sostenitori dell'Arquatese, rivolgeva all'Arbitro frasi offensive.

GIOVANNETTI FRANCESCO (CATTOLICA CALCIO)

Rivolgeva all'arbitro ripetute frasi ingiuriose.

SUCCI GIANLUCA (SERMIDE CALCIO)

Rivolgeva all'arbitro ripetute espressioni ingiuriose

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 9/2026

VERSARI ANTONIO (ATLETIC PROGETTO
MONTAGNA)

Per comportamento non regolamentare, a fine gara

BARTOLI ALESSANDRO (BOCA BARCO)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 21/10/2026**

BAZZOLI CRISTIAN (ATLETIC PROGETTO
MONTAGNA)

Rivolgeva all'arbitro una frase ingiuriosa

DIEGOLI GIACOMO (JUNIOR FINALE)

Rivolgeva all'arbitro frasi ed espressioni ingiuriose

SQUALIFICA FINO AL 7/10/2026

TERZI MASSIMILIANO (PALANZANO 1946)

Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro

MARTUCCI FRANCESCO (VIADANA S.S.D. S.R.L.)

Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2026

FANTI FABIO (ATHLETIC CLUB 1969)

Doppia ammonizione.

MAURIZIO RUBERTO (TREBBO 1979)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 21/11/2026**

CAPPI ENRICO (COLOMBARO)

A fine gara, rivolgeva all'arbitro ripetute frasi irraguardose

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

RICCI MACCARINI FILIPPO (ONLY SPORT ALFONSINE F.C.)

Per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SUTERA MATTEO (NOCETO)

MAVILLA TOMMASO (PALANZANO 1946)

VANNI LORENZO (PALANZANO 1946)

HARMAH ISHMEAL EROS (VIRTUS LIBERTAS SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TESSITORI DAVIDE (ATLETIC PROGETTO
MONTAGNA)

ANANG MICHAEL (COLOMBARO)

FONTANESI SEBASTIANO (COLOMBARO)

LETTIERI CRISTIANO (GALLO A.S.D.)

BENEDETTI MANUELE (LEVIZZANO)

BIZZARRI MATTEO (POLIS. VIRTUS CORREGGIO)

CONTI EUGENIO (POLISPORTIVA IL CERVO)

FACCHINI ANDREA (RIVARA)

OCCHIALI SAMUELE (RIVARA)

GREMI SEBASTIANO (SARMATESE)

NANI SIMONE (SARMATESE)

MARANGONI TOMMASO (SAVARNA)

VERGNANI MATTIA (SAVENA CALCIO)

RUDATIS ANDREA (SERMIDE CALCIO)

ROCCHI MICHAEL (STELLA ROSSA C.BORSETTI)

BORCHINI MICHELE (VIADANA S.S.D. S.R.L.)

NIDTALEB OMAR (VIADANA S.S.D. S.R.L.)

FOLLI EDOARDO (VICO FERTILE)

MAZZOCCHI ANTONIO (VIRTUS
CASTELFRANCO CALCIO)

BARDARO GABRIELE (VIS RF FAVENTIA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

BARONCINI ANDREA (RIOLESE SPORTIVA)

Dopo il termine della gara, in occasione di una rissa fra giocatori colpiva con degli schiaffi e degli spintoni dei giocatori avversari

FERRETTI SANTIAGO (RIOLESE SPORTIVA)

Dopo il termine della gara, in occasione di una rissa fra giocatori colpiva con degli schiaffi e degli spintoni dei giocatori avversari

GALLINUCCI LORENZO (RIOLESE SPORTIVA)

Dopo il termine della gara, in occasione di una rissa fra giocatori colpiva con degli schiaffi e degli spintoni dei giocatori avversari

SALOMONE ANTONIO (VIS RF FAVENTIA)

Dopo il termine della gara, in occasione di una rissa fra giocatori colpiva con degli schiaffi e degli spintoni dei giocatori avversari

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEME MOUHAMED (VIS RF FAVENTIA)

Dopo il termine della gara, in occasione di una rissa fra giocatori colpiva con pugno ad un braccio un giocatore avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAVITTI ALESSANDRO (POLIS. VIRTUS CORREGGIO)

Calciatore precedentemente sostituito, dalla panchina, contestava alcune decisioni tecniche dell'arbitro.

CRIMI MARCO (REAL FUSIGNANO 2009)

Calciatore precedentemente sostituito, dalla panchina, rivolgeva frase irrisoria nei confronti dell'arbitro.

AMADEI STEFANO (SAN LORENZO MONTICELLI)

Per comportamento non regolamentare a fine gara

CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE

GARE DEL 19/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 FUTBALL CAVA RONCO

Per intemperanze dei propri sostenitori.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/11/2026

ARDIZZONI DAVIDE (BENTIVOGLIO CALCIO)

Per aver rivolto una frase offensiva nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORO CRISTIANO (RUBIERESE SRLSD)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARA: FALKGALILEO – UNITED ALBINEA del 12/09/2026

Il Giudice Sportivo,

ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. United Albinea, avverso la regolarità della gara in oggetto. Nella specie la reclamante lamenta che, nel corso della partita in questione, la Soc. Falkgalileo avrebbe effettuato un numero di sostituzioni superiore a quelle consentite dalle vigenti norme.

Rilevato dagli atti ufficiali che la Soc. Falkgalileo ha effettivamente fatto sette sostituzioni nella gara in oggetto e che l'arbitro lo ha anche espressamente indicato nel proprio referto;

Considerato che il C.U. n° 1 della L.N.D Stagione Sportiva 2026/2027 al paragrafo "Sostituzioni dei Calciatori/Calciatrici e Giocatori di riserva" espressamente prevede che: *"Nel corso delle gare del Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto"*.

Visto l'art.74 della N.O.I.F e l'art. 10 C.G.S comma 1;

Considerato che l'inosservanza delle sovra citate norme comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dall' art. 10 C.G.S.;

P.T.M.

questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera:

- di infliggere alla Società Falkgalileo la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:

FALKGALILEO – UNITED ALBINEA 0 - 3

- di non addebitare il previsto contributo alla Soc. United Albinea.

GARE DEL 19/ 9/2026 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 19/ 9/2026 SIEPELUNGA BELLARIA - FOSSOLO 76 CALCIO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SORAGNA 1921

Proprio sostenitore lanciava una bottiglietta in campo.

Euro 100,00 CASTELNUOVO A.S.D.

Per intemperanze dei propri sostenitori.

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2026**

CAPELLI GIUSEPPE (SARMATESE)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

UGOLOTTI THOMAS (TEAM TRAVERSETOLO A.S.D.)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CONTINI MATTIA (GOSSOLENGO PITTOLO)

BICIUSCA ANDREI
EDUARDO

(NONANTOLA A.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GATTO GABRIELE (BASCA 2002)

MEHEMETI MARCO

(ENDAS M.MONTI)

BELLINI ALESSANDRO (FIDENTINA BORGO
S.DONNINO)

ANDONOVSKI KIKO

(MIRANDOLESE FOLGORE CLUB)

MARTELLA RICCARDO (PONTEVECCHIO)

CANU VALENTINO

(VIAROLESE SISSA)

MAZZI BRIAN (VIRTUS
CASTELFRANCO CALCIO)**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

ARTE GIUSEPPE (CASTELNUOVO A.S.D.)

Dopo il termine della gara offendeva l'arbitro.

GARE DEL 21/ 9/2026**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 100,00 F.C. VALSA SAVIGNANO

A fine gara un proprio sostenitore scavalcava la rete di recinzione entrando indebitamente all'interno del terreno di gioco.

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 7/10/2026**

MURATORI ALESSIO (F.C. VALSA SAVIGNANO)

Per comportamento non regolamentare al termine della gara nei confronti di un calciatore avversario.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PAGLIERANI MARCO (DIEGARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAGLIERANI MARCO (DIEGARO)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE**GARA: CASTENASO CALCIO – COMACCHIESE 2015 del 19/09/2026**

Il Giudice Sportivo

ha esaminato gli atti relativi alla gara in epigrafe ed ha constatato che al 34 del primo tempo l'arbitro ha ammonito il calciatore n° 9 Sturniolo Lorenzo nato il 26/05/2009 (Soc. Castenaso Calcio);

Rilevato che a seguito degli accertamenti esperiti dall'Ufficio Tesseramento presso il CRER, su richiesta del Giudice Sportivo, è stato accertato che il suddetto calciatore non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 66 comma 1 del C.G.S. questo organo giudicante può instaurare anche d' ufficio un procedimento, nonché per effetto dell'art.10 comma 6 lett.a)

P.T.M.

questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera:

- di infliggere alla Società Castenaso Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di **0 - 3**;
- di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Castenaso Calcio Sig. Mughetto Giuseppe fino al 07/10/2026 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell'art.4 C.G.S.);
- di infliggere alla Soc. Castenaso Calcio l'ammenda di euro 100,00.

GARE DEL 19/ 9/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 19/ 9/2026 LIBERTAS S.CORRADO – LUZZARA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società LUZZARA CALCIO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 20/ 9/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 20/ 9/2026 SAN PAOLO A R.L. - ENJOY FOOTBALL CLUB 2019

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SSD SAN PAOLO A R.L.ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 19/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NASTO ALFONSO (LUZZARA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALBONETTI ANDREA (GIOVANILI SANTERNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CENNI FRANCESCO (JUVENILIA IMOLA)

A fine gara avvicinava un calciatore avversario sferrandogli uno schiaffo.

GARE DEL 20/ 9/2026**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ROTA ACHILLE	(CITTADELLA MODENA)
--------------	---------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIRHINDI MATTEO	(CERETOLESE)	JARMOUNI RAYAN	(MARANELLO CALCIO)
ZAMPOU ABDOU	(RUBIERESE SRLSD)	ZUCCHERINO MATTEO	(SAN PAOLO A R.L.)
MADJOUDOU			

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1**GARE DEL 19/ 9/2026****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DI LORENZO CALOGERO	(GUASTALLA CALCIO SATURNO)	ESPOSITO DAVIDE	(GUASTALLA CALCIO SATURNO)
MICHAEL			
CASTORRI MARCO	(POLISPORTIVA 1980)		

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C2**GARE DEL 19/ 9/2026****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****PREANNUNCIO DI RECLAMO****gara del 19/ 9/2026 PHOENIX CAVRIAGO - LIBERTAS GHEPARD CALCIO**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. LIBERTAS GHEPARD CALCIO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LILA REVIDON	(I VICHINGHI)
--------------	---------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CITTADINI DIEGO	(APOSA BOLOGNA F.C.D.)	EVANGELISTI RENZO	(APOSA BOLOGNA F.C.D.)
MENDICO LUCA	(APOSA BOLOGNA F.C.D.)	FUCCI ALESSANDRO	(BARACCA LUGO A.S.D.)
FABBRI TOMMASO	(BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.)	LARI FILIPPO	(CALCIO A CINQUE RIMINI)
PROIETTI VALERIO	(CALCIO A CINQUE RIMINI)	FERRARI RICCARDO	(COLORNO)
FRANCA DELFINO MATEUS	(FUTSAL CARPANETO)	MAIORINO LUCA	(FUTSAL CARPANETO)
TOSI ALESSANDRO	(FUTSAL CARPANETO)	BRUNER VINCENZO	(I VICHINGHI)
MUCA FLORENC	(I VICHINGHI)	MUCA XHULIO	(I VICHINGHI)
GJECI ARMANDO	(LIBERTAS GHEPARD CALCIO)	PANICHELLI GABRIELE	(LIBERTAS GHEPARD CALCIO)
MONACO VINCENZO	(MEZZANO)	GREGORIO LUCA	(POLIS. VIRTUS CORREGGIO)
GHIBERTI TOMMASO	(SANTA SOFIA)	LIPPI TOMMASO	(SANTA SOFIA)
NANNI FRANCESCO	(SANTA SOFIA)	ZARRI LUCA	(TAURUS BELLARIA ASD)
ZOBOLI GIOVANNI	(TEAM NONANTOLA CALCIO ASD)		

COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 20/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2026

LANDI ENRICO (UNION SAMMARTINESE)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VIVA VALENTINA (PGS SMILE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BONETTI VALENTINA (ACLI S.LUCA S.GIORGIO)

PAPA ROSALIA PIA (ACLI S.LUCA S.GIORGIO)

MINGARDI MARGHERITA (FOSSOLO 76 CALCIO)

PASCARELLA ELISA (SAMMARTINESE A.S.D.)

MASSELLANI MARICA

SARTORI IRENE

GERANEO MARTINA

DOMINICI IRENE

(ACLI S.LUCA S.GIORGIO)

(ACLI S.LUCA S.GIORGIO)

(SAMMARTINESE A.S.D.)

(UNION SAMMARTINESE)

COPPA EMILIA PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 20/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REGGIANI GRETA (ROLO FABBRICO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PIZZACCHERA MATILDE (C.U.S. PARMA)

STANISCIA GIORGIA (FEMMINILE RIMINI CALCIO)

BIZZOCCHI BEATRICE (GATTEO MARE)

BERTOLINELLI CHIARA (REGGIANA 1919 S.R.L.)

MONTAGNA JENNIFER

SONCINI GIULIA

BALOSSI VALENTINA

(COPPARO 2015)

(FORTITUDO 2025 A.S.D.)

(POL FONTANELLE 1964 ASD)

CAMPIONATO UNDER 17 ÉLITE

GARE DEL 20/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 FRAORE

Per intemperanze dei propri sostenitori.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2026

ANTODARO ANDREA (SANFA CALCIO ASD)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 20/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MENGOZZI MATTIA (CALCIO FORLIMPOPOLI 1928)

Per aver rivolto espressioni offensive nei confronti dell'Arbitro.

CASADEI LAGHI
ALESSANDRO (FRATTA TERME)

Per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIOBBI JULIAN (ACADEMY TERRE DI CASTELLI)

PUSCEDDU ALESSANDRO (FRATTA TERME)

OPPONG RAPHAL (SALICETA POLISPORTIVA)

REZZAGHI GIACOMO (SALICETA POLISPORTIVA)

TISSOUARINE MOUSSA (TERRE MATILDICHE S.C.S.D.)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 20/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 9/2026

ERMINI BIAGIO (FOSSOLO 76 CALCIO)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

CARRETTI VITTORIO (PROGETTO INTESA ALL CAMP)

Per comportamento non regolamentare.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2026

CIMINO ALESSIO (FRAORE)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PANINI MATTEO (CAMPAGNOLA)

Rivolgeva all'Arbitro ripetute espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TATARCHUK DANIL (ATLETIC PROGETTO MONTAGNA)

IDUWE SAMSON EGOSASE (CITTADELLA MODENA)

ARNONE DOMENICO (CRESPO CALCIO)

RECCIA ANTONIO (EDELWEISS JOLLY SSDARL)

FIORANI SAMUEL (FOSSOLO 76 CALCIO)

GAVRILAN MATTEO (FRAORE)

MOLTENI FILIPPO (REGGIO CALCIO A.S.D.)

BISAGNI PIETRO (TORRESAVIO)

BUCCHI MATHIAS (TORRESAVIO)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 20/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

PELLEGRINO MATTIA (MONARI NASI SAN DAMASO)

Per aver colpito con uno sputo un giocatore avversario attingendolo ad una gamba.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

D ULISSE MATTEO

(PONTEVECCHIO)

ANTONUCCI RICCARDO

(S.AGOSTINO A.S.D.)

ROSSI LUCA

(SPORTING SCANDIANO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Carlo Frongillo

8. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE 2026

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti) con l'assistenza del Sig. Moreno CAVALLINI (A.I.A.) e della Sig.ra Barbara LITTERA (Segreteria)

DEFERIMENTI

1 bis - DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEI SIGNORI YOUSSEF BEN NEJMAN, ANDREA LUSARDI ED ENRICO RINALDI NONCHE' DELLE SOCIETA' A.S.D. FELEGARESE 1951 E A.S.D. BEDONIESE UNITED

Con nota del 8.07.2026, prot. 526/890 pfi 25-26, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 125 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Taddeucci Sassolini;
- deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere:

- Sig. Ben Nejman Youssef, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Felegarese 1951: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 11.2.2026, al termine dell'incontro Bedoniese

United – Felegarese 1951 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, nel corso di uno scontro verbale che ha coinvolto diversi tesserati rimasti non identificati, proferito la seguente testuale espressione: *“Vi ammazzo tutti e vi taglio la testa a voi e le vostre madri”*;

- Sig. Andrea Lusardi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Felegarese 1951: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 11.4.2026 e 16.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- Sig. Enrico Rinaldi, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente per la società A.S.D. Felegarese 1951: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 11.4.2026 e 16.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- La Società A.S.D. Bedoniese United a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un gruppo di propri sostenitori posizionati all'interno del settore occupato dalla tifoseria ospitante dell'impianto sportivo “Campo Gandi” di Bedonia (PR), dalla metà del secondo tempo sino al termine della gara Bedoniese United – A.S.D. Felegarese 1951 dell'11.2.2026, rivolto ripetutamente all'indirizzo del calciatore sig. Ben Nejman Youssef, schierato nelle fila della squadra della società A.S.D. Felegarese 1951 con la maglia numero 1, espressioni del seguente tenore letterale: *“scimmia di merda”*, *“negro di merda”*, *“mangia banana”*, *“down marocchino”*, *“ il barcone doveva affondare”*;

- La Società A.S.D. Felegarese 1951 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ben Nejman Youssef, Andrea Lusardi ed Enrico Rinaldi, così come descritti nei rispettivi capi di incolpazione.

Nei termini di rito la società deferita ASD Bedoniese United ha depositato, per il tramite del nominato patrocinatore legale, Avv. Riccardo Negri del Foro di Parma, una memoria difensiva per contestare, in primo luogo, l'insussistenza, nell'impianto accusatorio proposto dalla Procura Federale, di elementi idonei e sufficienti per poter attribuire alla stessa società una responsabilità oggettiva ai sensi del 4° comma dell'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva atteso che il corredo probatorio fornito dalla Procura a sostegno del proposto atto di deferimento sarebbe privo di quegli indizi certi, gravi, precisi e concordanti che sono richiesti dalla giurisprudenza sportiva per poter acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Con la depositata memoria difensiva la società Bedoniese United contesta inoltre la genericità e l'indeterminatezza del capo d'imputazione a proprio carico ritenendo inverosimile il fatto che a metà del secondo tempo insulti razzisti sarebbero stati rivolti da parte di persone non identificate a un calciatore avversario, sottolineando che né l'arbitro né i dirigenti

della squadra ospite presenti in panchina avrebbero ricevuto formali segnalazioni di insulti discriminatori tali da richiedere l'interruzione dell'incontro o interventi specifici sul pubblico presente e che nel rapporto ufficiale di gara, di cui si rammenta il valore di prova privilegiata riconosciuto dal diritto sportivo, non è stata fatta alcuna menzione a riguardo del fatto contestato così come anche i tesserati della Bedoniese ascoltati durante le indagini non hanno fatto alcun accenno a tali accadimenti. Nella propria memoria difensiva la società deferita pone altresì in rilievo le anomalie che sostiene caratterizzerebbero il documento prodotto, sempre in sede di audizione, dal Presidente della società Felegarese a supporto della proposta segnalazione d'illecito, documento di cui la Bedoniese United mette in dubbio l'effettiva attribuzione di paternità in capo al calciatore Youssef Ben Nejman, presunta vittima dei contestati comportamenti discriminatori, e sottolinea anche le confusionarie dichiarazioni rese dal medesimo calciatore nelle due distinte occasioni nelle quali egli è stato ascoltato dalla Procura. In conclusione la società deferita sostiene che dalle risultanze istruttorie non emergerebbe la benché minima prova che le persone - non meglio identificate - che avrebbero proferito le espressioni discriminatorie siano riconducibili alla società A.S.D. Bedoniese United e che comunque nei fatti come contestati dalla Procura sarebbe insussistente il requisito della "percettibilità" e inesistente quello della significativa dimensione del fenomeno, requisiti richiesti dall'art. 28 CGS per potersi configurare una responsabilità oggettiva a carico della società; da parte del legale della Bedoniese viene inoltre posta in evidenza, al fine dell'eventuale applicazione delle esimenti previste dall'art. 29 CGS, l'assenza a carico della società di precedenti per casi analoghi oltre che l'impegno costantemente profuso per contrastare ogni forma di discriminazione e le iniziative anche di recente assunte per favorire il raggiungimento di tale scopo. Sulla scorta delle esposte tesi difensive e delle relative conclusioni la società ASD Bedoniese United chiede, in via principale, il pieno proscioglimento da ogni contestazione ascrittale e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) del CGS.

Anche la società ASD Felegarese 1951, congiuntamente con le parti deferite Youssef Ben Nejman, Andrea Lusardi ed Enrico Rinaldi, ha presentato una memoria difensiva che tuttavia non può essere presa in esame e dunque acquisita agli atti del presente procedimento, in quanto depositata tardivamente rispetto ai termini perentori stabiliti dall'art. 93 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva.

Effettuate le dovute notifiche e fissata inizialmente l'udienza dibattimentale alla data del 25 agosto 2026, in accoglimento dell'istanza presentata dalla società ASD Felegarese 1951, previo assenso della Procura Federale e mancata opposizione dell'altra società deferita A.S.D. Bedoniese United, la trattazione del presente procedimento è stata differita all'udienza odierna alla quale presenziano personalmente l'Avv. Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale, la società Felegarese 1951 rappresentata dal proprio Presidente Sig. Marco Anelli, che assume a proprio carico anche la difesa del calciatore Ben Nejman Youssef e del dirigente Andrea Lusardi, nonché il dirigente Sig. Enrico Rinaldi; mentre sono collegati da remoto l'Avv. Riccardo Negri del Foro di Parma che agisce, in forza di specifico mandato, in nome e per conto della società deferita ASD Bedoniese United, nonché il presidente di quest'ultima compagine Sig. Christian Squeri.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, svolge una dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento riportandosi alle motivazioni del medesimo atto e contestando le argomentazioni dedotte nella memoria difensiva della società Bedoniese United riguardo alle quali rileva, in particolare, che la circostanza della mancata segnalazione dei fatti contestati nel referto arbitrale è priva di qualsivoglia rilievo e conseguenza sulla decisione del presente procedimento disciplinare poiché in simili casi il compito di accertare i fatti come effettivamente accaduti è espressamente demandato all'ufficio indagini della Procura Federale chiamato dunque a supplire le eventuali carenze del rapporto ufficiale redatto dall'arbitro della gara. In conclusione della propria arringa accusatoria il Rappresentante della Procura Federale chiede che sia dichiarata la responsabilità di tutte le parti deferite per le infrazioni a loro rispettivamente ascritte nei confronti delle quali propone l'irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- per il calciatore Youssef Ben Nejman 6 (sei) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali
- per il dirigente Andrea Lusardi mesi uno di inibizione
- per il dirigente Enrico Rinaldi mesi uno di inibizione
- per la società ASD Felegarese 1951 Euro 700,00 di ammenda
- per la società ASD Bedoniese United Euro 2.000,00 di ammenda

Interviene nel dibattito l'Avv. Riccardo Negri che, preso atto della requisitoria della Procura Federale e contestata l'eccessiva severità del proposto provvedimento disciplinare, si richiama alle argomentazioni della depositata memoria difensiva, ne ripercorre i punti salienti soffermandosi in particolare sul fatto che anche qualora fosse ritenuta provata la tesi accusatoria della Procura Federale e dunque ritenute ascrivibili ai sostenitori della Bedoniese United le prospettate espressioni discriminatorie nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, tali presunte manifestazioni di discriminazione sarebbero, stante la loro limitata dimensione, prive della condizione di punibilità prevista dall'art. 28 comma 4 CGS in quanto non tali da poter essere percepite come un reale fenomeno discriminatorio da parte degli atleti in campo e/o dal pubblico presente sugli spalti e al riguardo il legale della Bedoniese United cita un precedente della giustizia sportiva che ha deciso in senso conforme alla sostenuta tesi difensiva. Al termine del proprio intervento l'Avv. Negri ribadisce le conclusioni precisate nella depositata memoria difensiva, vale a dire, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito della propria assistita e, in via meramente subordinata, l'applicazione delle sanzioni minime di legge.

Il Presidente della suddetta ASD Bedoniese United chiede di poter rilasciare una dichiarazione e concessagli tale facoltà, illustra le iniziative e le azioni concrete attuate dalla società, in particolare prima dell'inizio di ogni incontro casalingo, per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione razziale ricordando altresì che la Bedoniese non è mai incorsa prima d'ora in violazioni di tal genere.

Il Rappresentante della Procura Federale, in replica all'intervento del legale della Bedoniese, richiama un precedente giurisprudenziale diametralmente difforme da quello richiamato dallo stesso Avv. Riccardo Negri.

Prende poi la parola il Presidente della Felegarese, Sig. Marco Anelli, che pur riconoscendo di aver depositato tardivamente la propria memoria difensiva ne illustra oralmente il contenuto sostenendo che negli atti d'indagine della Procura Federale non vi sarebbe alcun elemento probatorio in grado di dimostrare la responsabilità del proprio tesserato Ben Nejman per le espressioni minacciose che gli sono state attribuite atteso che la sola e unica testimone, peraltro una dirigente della Felegarese addetta al servizio bar dell'impianto sportivo, che ha riferito al delegato della Procura tali frasi, non sarebbe stata nelle condizioni di percepirle vista la distanza del luogo in cui detta teste svolgeva la sua attività e le barriere architettoniche che separano il locale bar dalla zona degli spogliatoi. Lo stesso Presidente della Felegarese illustra le giustificazioni che hanno determinato la mancata presentazione del dirigente Andrea Lusardi alle convocazioni del delegato alle indagini della Procura Federale affermando al riguardo che il Sig. Lusardi era in quel momento impegnato in una lunga trasferta all'estero per conto dell'azienda di cui è dipendente e al contempo deposita una dichiarazione a firma del suddetto dirigente in cui egli afferma di aver udito personalmente gli insulti di stampo razzista che durante il secondo tempo della gara un gruppo di sostenitori della Bedoniese hanno rivolto all'estremo difensore della Felegarese Youssef Ben Nejman. In conclusione del proprio intervento il Presidente Marco Anelli insiste nella richiesta di proscioglimento della società, del calciatore Ben Nejman e del dirigente Lusardi. Interviene infine nel dibattimento il dirigente Enrico Rinaldi che si scusa preliminarmente per la mancata presentazione alla convocazione del delegato alle indagini della Procura Federale adducendo come scusante la circostanza della nascita della prima figlia proprio nello stesso periodo delle avvenute convocazioni; anche il Sig. Rinaldi deposita una dichiarazione dal medesimo sottoscritta dove egli afferma di aver personalmente e chiaramente udito le frasi discriminatorie e razziste indirizzate al calciatore Youssef Ben Nejman da parte di un gruppo di sostenitori della Bedoniese che si trovavano nella tribuna dell'impianto sportivo.

Il Tribunale

- letto l'atto di deferimento ed esaminato l'intero incarto relativo all'attività investigativa svolta dalla Procura Federale;
- preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle sanzioni disciplinari proposte nei confronti delle parti deferite;
- letta la memoria difensiva depositata dall'avvocato della società deferita ASD Bedoniese United e udito l'intervento del medesimo legale in sede di dibattimento nonché quello del Presidente della suddetta società;
- udite le parti deferite ASD Felegarese 1951 ed Enrico Rinaldi, comparse personalmente all'odierna udienza dibattimentale, e acquisite agli atti del procedimento le dichiarazioni dalle medesime parti depositate;
- ritenuto che dagli atti d'indagine, per di più corroborati dalle ammissioni di responsabilità rese in sede di dibattimento dai dirigenti della Felegarese Signori Lusardi e Rinaldi nonché dalle dichiarazioni da questi sottoscritte e depositate in merito al comportamento dei sostenitori della Bedoniese,

emerge con chiarezza che i fatti si sono effettivamente svolti così come accertati dal delegato della Procura Federale e che pertanto risulti ampiamente comprovata la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari ad esse rispettivamente e a diverso titolo ascritte;

- ritenuto altresì che, specie se rapportate al contesto di una gara del Campionato di terza categoria, le espressioni di natura discriminatoria pronunciate dai sostenitori appartenenti alla società Bedoniese United avevano, come peraltro hanno effettivamente avuto, una dimensione tale da essere chiaramente e indiscutibilmente percepite dal soggetto al quale erano dirette;
- considerato che nella condotta gravemente minacciosa tenuta a fine gara dal calciatore Youssef Ben Nejman sia ravvisabile la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 13 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva per avere egli agito in reazione immediata a un comportamento o fatto ingiusto altrui;
- appurato che la società ASD Bedoniese United non ha precedenti in tema di comportamenti discriminatori di propri tesserati o sostenitori e considerate le apprezzabili iniziative dalla medesima società adottate per contrastare ogni forma di razzismo;
- visto l'articolo 28 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva che concede agli organismi di giustizia sportiva la possibilità di sospendere l'esecuzione delle sanzioni disciplinari inflitte alle società in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.

Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di accogliere il proposto atto di deferimento e di infliggere:

al calciatore Youssef Ben Nejman la squalifica per 4 (quattro) giornate effettive di gara da scontare nel campionato in corso,

al dirigente Andrea Lusardi un mese di inibizione,

al dirigente Enrico Rinaldi un mese di inibizione,

alla società ASD Felegarese 1951 l'ammenda di Euro 500,00,

alla società ASD Bedoniese United l'ammenda di Euro 2.000,00 con la sospensione dell'esecuzione della sanzione e contestuale messa in prova della società per il periodo di un anno ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 7 CGS.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

4 - DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA PAOLA SPERONI, DEL SIG. RICCARDO PARMEGGIANI NONCHE' DELLA SOCIETA' A.S.D. C.S. ALFIO PIZZI 1992

Con nota del 12.08.2026, prot. 3642/1091 pfi 25-26, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 125 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Taddeucci Sassolini;
- deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere:

- Sig.ra Paola Speroni, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Alfio Pizzi 1992,

a- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere la stessa, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, omesso di predisporre ed adottare un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione all'interno della società dalla stessa rappresentata, nonché di comunicare senza indugio, a mezzo del portale servizi della F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della società A.S.D. C.S. Alfio Pizzi 1992;

b- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere la stessa, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, omesso di nominare e comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi della F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, il nominativo del Responsabile Safeguarding mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della società A.S.D. F.C. Alfio Pizzi 1992;

- Sig. Riccardo Parmeggiani, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. C.S. Alfio Pizzi 1992, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 22.3.2026 nel corso dell'incontro Polisportiva Centese – Alfio Pizzi 1992 valevole per il girone C del campionato di Terza Categoria, proferito ripetutamente all'indirizzo del calciatore sig. O.C., schierato nelle fila della squadra avversaria con la maglia numero 9, espressioni del seguente testuale tenore: *“Sei un marocchino di merda”, “tua madre è una puttana marocchina”, “corri corri marocchino che se no finisci all'ospedale”, “sei il mio schiavo personale, scimmia”*;

- La Società A.S.D. C.S. Alfio Pizzi 1992 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Paola Speroni e Riccardo Parmeggiani, così come descritti nei rispettivi capi di incolpazione.

Effettuate le rituali notifiche e fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite Riccardo Parmeggiani, Paola Speroni e società ASD CS Alfio Pizzi 1992, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Roberto Delli Passeri del Foro di Pescara, hanno depositato una memoria difensiva nella quale si sostiene l'assoluta estraneità del calciatore Riccardo Parmeggiani alla condotta illecita che gli è stata addebitata in quanto oltre a non essere suffragata dalla documentazione probatoria acquisita nel corso dell'indagine, tale condotta fa riferimento a un linguaggio e a comportamenti che non sarebbero propri del suddetto calciatore. Nella memoria viene altresì posto in evidenza che il calciatore Parmeggiani non solo ha sempre negato di aver pronunciato le frasi che gli sono state attribuite, ma nel rispetto del principio di lealtà e collaborazione con l'organo inquirente, ha anche descritto l'antefatto costituito da un atteggiamento minaccioso del giocatore avversario della Polisportiva Centese. Inoltre per confutare la ricostruzione svolta dal delegato della Procura nella propria relazione viene allegato un video della gara dal quale emergerebbero incoerenze temporali rispetto alle dichiarazioni rese dal capitano oltre che dal Presidente della Centese e assunte come elementi probatori decisivi per sostenere l'accusa contro lo stesso Parmeggiani. Per sostenere l'infondatezza dell'azione disciplinare nei confronti di quest'ultimo calciatore nella depositata memoria si richiamano anche due precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e del Tribunale Federale Nazionale in tema di processo indiziario e delle premesse certe che dovrebbero costituire le premesse e dalle quali non è possibile prescindere. Relativamente infine alla posizione della Presidente Sig.ra Speroni si rileva come la stessa, in proprio e quale legale rappresentante della società ASD CS Alfio Pizzi 1992, abbia a suo tempo presentato due istanze di patteggiamento ex articoli 126 e 127 CGS rimaste a tutt'oggi prive di riscontro da parte della Procura Federale.

In rappresentanza della Procura Federale è presente all'odierna udienza l'Avv. Massimo Adamo come pure sono personalmente comparse tutte le parti deferite assistite dall'Avv. Roberto Delli Passeri.

Il Rappresentante della Procura Federale al momento iniziale dell'udienza comunica di aver raggiunto con la parte incolpata Sig.ra Paola Speroni un accordo ai sensi dell'articolo 127 CGS che prevede la seguente sanzione disciplinare quantificata in misura ridotta:

- Sig.ra Paola Speroni 2 (due) mesi d'inibizione.

Per quanto concerne le posizioni delle restanti parti deferite l'Avv. Massimo Adamo svolge una dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del proposto deferimento riportandosi alle motivazioni del medesimo atto e dopo aver contestato le tesi difensive dedotte dalle parti incolpate nella depositata memoria conclude la propria arringa accusatoria chiedendo che sia dichiarata la loro responsabilità per le infrazioni alle stesse rispettivamente ascritte nei confronti delle quali propone l'irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- per il calciatore Riccardo Parmeggiani giornate 10 (dieci) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
- per la società ASD CS Alfio Pizzi 1992 Euro 1.500,00 d'ammenda.

L'Avv. Delli Passeri prende atto delle richieste sanzionatorie della Procura Federale e, richiamandosi a quanto esposto nella propria memoria difensiva, ribadisce che le indagini svolte non sono riuscite ad acquisire né prove e nemmeno elementi indiziari sufficienti per poter attribuire al calciatore Parmeggiani la responsabilità di aver assunto la condotta discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario per la quale è stato deferito ed evidenzia a tal proposito che le persone sentite dal delegato alle indagini della Procura Federale hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti e contraddittorie tra loro, che le denunce del capitano e del Presidente della Centese sarebbero state tardive, che l'arbitro della gara non ha registrato nel proprio rapporto ufficiale alcun comportamento discriminatorio realizzato dal Parmeggiani e che quanto sopra evidenziato appare inspiegabile se non addirittura determinato da un atteggiamento tendenzioso dei denunciatori che mina l'attendibilità della ricostruzione proposta dalla Procura e giustifica pertanto la richiesta di proscioglimento del calciatore Parmeggiani avanzata nella memoria difensiva e che ribadisce anche in sede dibattimentale; relativamente invece alla pozione della società ASD CS Alfio Pizzi 1992 l'Avv. Delli Passeri richiede che siano riconosciute a suo favore, oltre alla buona fede, anche le attenuanti previste dalla legge ordinaria e dunque sia disposta una sensibile riduzione della sanzione economica proposta dal Rappresentante della Procura Federale tenendo anche conto che la mancata adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta a tutela dei minori è dipesa da un'informazione contraddittoria fornita dal CRER con la quale veniva esclusa l'esistenza di un'obbligatorietà nell'adozione dei suddetti modelli per le società prive di settore giovanile. Il calciatore Riccardo Parmeggiani rilascia infine una dichiarazione spontanea riportandosi a quanto dedotto dal proprio avvocato difensore e rimarcando l'atteggiamento provocatorio assunto dal calciatore della Centese che si è dichiarato vittima di offese di stampo razziste che in realtà non gli sarebbero mai state rivolte.

Il Tribunale

- letto l'atto di deferimento ed esaminato l'intero incarto relativo all'attività investigativa svolta dalla Procura Federale;
- preso preliminarmente atto dell'accordo intervenuto tra la Procura Federale e la parte deferita Sig.ra Paola Speroni in proprio e quale Presidente nonché legale rappresentante della società ASD AC Alfio Pizzi 1992;
- reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle suddette parti del presente procedimento nonché congrua l'entità della sanzione disciplinare frutto dell'intervenuto patteggiamento;
- preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle sanzioni disciplinari proposte nei confronti delle altre parti deferite Riccardo Parmeggiani e società ASD CS Alfio Pizzi 1992;

- letta la memoria difensiva depositata dall'avvocato delle parti deferite, udita l'arringa difensiva da quest'ultimo svolta all'odierna udienza dibattimentale e preso atto delle richieste ribadite in tale sede;
- valutato che il filmato allegato alla depositata memoria difensiva non presenti alcun elemento utile ai fini della decisione del procedimento in esame;
- ritenuto che l'impianto accusatorio posto a fondamento del proposto deferimento fornisce un quadro probatorio, costituito da indizi gravi, precisi, univoci e concordanti, sostanzialmente sufficiente a questo Tribunale per poter conseguire quel livello di "confortevole convincimento" richiesto nell'ambito della giustizia sportiva per ritenere provata l'effettiva responsabilità disciplinare della parte deferita Riccardo Parmeggiani per la violazione dell'articolo 28 CGS che gli è stata ascritta;
- visto l'articolo 28 comma 2 CGS che prevede come sanzione edittale per il calciatore reo di comportamenti discriminatori la squalifica per almeno dieci giornate di gara;
- ritenuta incontestabile la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita per la mancata adozione, nell'arco di ben quattro stagioni sportive, dei modelli organizzativi obbligatoriamente previsti a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione all'interno della stessa società, nonché per la mancata nomina del Responsabile Safeguarding;
- considerato che a seguito dell'avvenuto deferimento la società Alfio Pizzi 1992 si è prontamente adeguata agli obblighi regolamentari dotandosi dei dovuti modelli e codici di controllo nonché nominando un Responsabile Safeguarding e che tali circostanze unitamente alle informazioni imprecise avute dal CRER, possono essere valutate come attenuanti del grado di responsabilità in capo alla medesima compagine societaria operante a livello dilettantistico.

d e l i b e r a

di accogliere il proposto atto di deferimento e di infliggere:

- al presidente della società deferita Sig.ra Paola Speroni mesi 2 (due) di inibizione,**
- al calciatore Riccardo Parmeggiani 10 (dieci) giornate effettive di squalifica da scontare nel campionato in corso,**
- alla società A.S.D. C.S. Alfio Pizzi 1992 Euro 750,00 d'ammenda.**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

5 - DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI TOBIA BARALDI E CLAUDIO GOVONI NONCHE' DELLA SOCIETA' A.C. MEDOLLA A.S.D.

Con nota del 17.08.2026, prot. 3757/1100 pfi 25-26, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 125 del C.G.S;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti;
- deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere:
- **Sig. Tobia Baraldi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Medolla A.S.D. della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 8.3.2026 nel corso dell'incontro A.C. Medolla – La Pieve Nonantola valevole per il girone B del campionato Under 15 Provinciali, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. Z.A., schierato nelle fila della squadra ospite con la maglia numero 7, le seguenti testuali espressioni: “Africano di merda” e “Marocchino sborrato in Africa”;
- **Sig. Andrea Govoni**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Medolla A.S.D. della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 8.3.2026 nel corso dell'incontro A.C. Medolla – La Pieve Nonantola valevole per il girone B del campionato Under 15 Provinciali, proferito all'indirizzo del calciatore sig. Z.A., schierato nelle fila della squadra ospite con la maglia numero 7, la seguente testuale espressione: “Marocchino del cazzo”; nonché ancora per avere lo stesso, sempre nel corso del medesimo incontro dell'8.3.2026, rivolto al calciatore sig. G.U.R., schierato nelle fila della squadra avversaria con la maglia numero 9, la seguente testuale espressione nel mentre imitava all'indirizzo dello stesso il verso della scimmia: “Puzzi di sborra, quel negro di tuo padre”;
- **La Società A.C. Medolla A.S.D.** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Tobia Baraldi ed Andrea Govoni, così come descritti nei rispettivi capi di incolpazione.

Effettuate le dovute notifiche e fissata l'udienza dibattimentale, per la società deferita AC Medolla ASD è presente, collegato da remoto l'Avv. Davide Stefani del Foro di Modena, in rappresentanza della Procura Federale presenza all'udienza l'Avv. Massimo Adamo, mentre nessuno è comparso per calciatori deferiti di minore età.

Il Rappresentante della Procura Federale svolge una dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento riportandosi alle motivazioni del medesimo atto e in conclusione della propria arringa accusatoria chiede che sia dichiarata la responsabilità di tutte le parti deferite per le infrazioni a loro rispettivamente ascritte nei confronti delle quali propone l'irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- per il calciatore Tobia Baraldi 10 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali
- per il calciatore Andrea Govoni giornate 10 di squalifica da scontare in gare ufficiali
- per la società AC Medolla ASD Euro1.500,00 d'ammenda

L'Avv. Davide Stefani del Foro di Modena contesta il fondamento del proposto deferimento ritenendo che le condotte ascritte ai giovani calciatori del Medolla non siano state dimostrate dalla Procura Federale il cui impianto accusatorio, secondo il suddetto legale, si baserebbe su una serie di elementi indiziari non univoci e soprattutto contraddetti dalle testimonianze rese nella fase delle indagini sia dai dirigenti del Medolla sia dall'arbitro della gara e dal di lui tutor arbitrale i quali ultimi nulla di quanto la Procura Federale sostiene essere accaduto hanno riportato sui rispettivi rapporti di gara e che poi, in sede di audizione, hanno confermato di non aver percepito alcuna condotta discriminatoria posta in essere dai calciatori del Medolla nel corso della gara contro la squadra under 15 della Pieve Nonantola. L'Avv. Stefani rileva inoltre l'impegno da sempre profuso dalla scuola calcio della società Medolla per favorire la crescita e l'integrazione dei giovani calciatori italiani e non, ricorda che la società ha puntualmente adottato tutti i modelli organizzativi previsti dal vigente ordinamento sportivo a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rimarca il sostegno economico che il Presidente della suddetta società da tempo fornisce ad iniziative benefiche in Kenia e riferisce infine della rettifica che la stampa locale è stata indotta a pubblicare per correggere un precedente articolo che riportava le condotte discriminatorie a danno dei giovani calciatori di origine straniera della Pieve Nonantola. Sulla scorta delle illustrate argomentazioni difensive l'Avv. Stefani conclude chiedendo il proscioglimento della società AC Medolla ASD.

Il Tribunale

- letto l'atto di deferimento ed esaminato l'intero incarto relativo all'attività investigativa svolta dalla Procura Federale;
- preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e della sanzione disciplinare proposta nei confronti della società deferita;
- udito l'avvocato difensore della società deferita AC Medolla ASD e preso in debita considerazione quanto dallo stesso dedotto in sede dibattimentale;
- ritenuto che il quadro probatorio fornito dalla Procura Federale sia sostanzialmente solido e tale da determinare in questo collegio giudicante la convinzione che sia più probabile che non che gli odierni giovani calciatori deferiti abbiano pronunciato le frasi di natura discriminatoria e realizzato le

condotte altamente sconvenienti e profondamente contrastanti con i valori del sport che vengono loro ascritte;

- ritenuta pertanto ravvisabile la responsabilità delle attuali parti deferite per le violazioni regolamentari ad esse addebitate;
- visto l'articolo 28 comma 2 CGS che prevede come sanzione edittale per i calciatori che si rendono responsabili di comportamenti discriminatori la squalifica per almeno dieci giornate di gara;
- ritenuto che la sanzione di natura economica proposta dalla Procura Federale nei confronti della società Medolla, che nella fattispecie in esame è chiamata a rispondere del comportamento dei propri giovani tesserati a titolo di responsabilità oggettiva, vada parametrata al contesto di calcio dilettantistico in cui opera la suddetta società avvalendosi di collaborazioni per larga parte di natura meramente volontaristica.

Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di accogliere il proposto atto di deferimento e di infliggere:

- **al calciatore Tobia Baraldi 10 (dieci) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza dell'attuale stagione sportiva**
- **al calciatore Andrea Govoni 10 (dieci) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza dell'attuale stagione sportiva**
- **alla società A.C. Medolla A.S.D. Euro 750,00 d'ammenda.**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

9. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO

Gara: Reno Molinella 1911 ASD – Bentivoglio del 13/09/2026 (Campionato Promozione)

Si annulla l'ammonizione al calciatore D'Errico Leonardo (Soc. Bentivoglio Calcio) e si pone la squalifica per UNA gara effettiva al calciatore D'Errico Leonardo (Soc. Bentivoglio Calcio).

Gara: Vis RF Faventia – San Vittore del 13/09/2026 (Campionato Prima Categoria)

Si annulla l'ammonizione al Sig. Rodondi Andrea (Dirigente Soc. Vis. RF Faventia) e si pone la stessa al Sig. Rodondi Roberto (Allenatore Soc. Vis RF Faventia).

10. AUTORIZZAZIONE TORNEI

10.1 Autorizzazione Tornei Sgs

TORNEI INTERNAZIONALI AUTORIZZATI

NOME TORNEO	CATEGORIA	SOC. ORGANIZ.CE	DEL. PROV.	PERIODO
MEMORIAL GIAN MARIO MAGNI	PULCINI 2°ANNO	S.ERMETE	RN	27.09.26

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

NOME TORNEO	CATEGORIA	SOC. ORGANIZ.CE	DEL. PROV.	PERIODO
YOUTH CUP	PRIMI CALCI	COPPARO 2015	FE	26.09.26

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 23/09/2026.

Il Segretario
Sara Bottarelli

Il Presidente
Avv. Simone Alberici